



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2015/2461 della Commissione, del 30 ottobre 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2015/2462 della Commissione, del 30 ottobre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione** 7

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2015/2463 della Commissione, del 18 dicembre 2015, relativa al regolamento interno dell'istanza di cui all'articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio** 57

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2461 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2015

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 209,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE, Euratom) n. 547/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ era accompagnato da una dichiarazione comune sulla procedura di discarico distinta per le imprese comuni in virtù dell'articolo 209 del regolamento finanziario. Conformemente a tale dichiarazione, il regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha allineato le norme in materia di revisione contabile esterna e di discarico applicabili agli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (di seguito «gli organismi di PPP») a quelle applicabili agli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Ha inoltre esteso agli organismi di PPP la non applicabilità delle disposizioni stabilite ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (2) Poiché il discarico per l'esecuzione del bilancio di ciascun organismo di PPP è dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, al direttore dell'organismo di PPP, le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 ⁽⁴⁾ della Commissione che si riferiscono agli obblighi in materia di relazioni degli organismi di PPP e alla procedura di discarico dovrebbero essere rese coerenti con le corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione ⁽⁵⁾. In particolare, è necessario introdurre l'obbligo per ciascun organismo di PPP di fornire una relazione annuale di attività consolidata contenente informazioni esaustive sull'attuazione del suo programma di lavoro, sul bilancio, sulla tabella dell'organico e sui sistemi di gestione e di controllo interno. Inoltre, la procedura di elaborazione dei conti provvisori e approvazione dei conti definitivi degli organismi di PPP deve essere allineata a quella stabilita dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 547/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 163 del 29.5.2014, pag. 18).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 286, del 30.10.2015, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

- (3) In linea con il nuovo obbligo introdotto all'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il quale prevede che un revisore esterno indipendente verifichi i conti annuali dell'organismo di PPP, le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 dovrebbero essere allineate alle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.
- (4) Per garantire l'attuazione coerente rispetto alle azioni gestite direttamente dalla Commissione, è opportuno che nell'ambito dell'aggiudicazione degli appalti siano applicabili le pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽¹⁾, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche dello strumento che istituisce l'organismo di PPP o dell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP.
- (5) È necessario stabilire che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, per consentire l'adozione in tempo utile della regolamentazione finanziaria rivista degli organismi di PPP ai fini della loro entrata in vigore il 1° gennaio 2016 e così garantire l'applicazione effettiva dei nuovi requisiti in materia di revisione contabile esterna alle revisioni dei conti annuali degli organismi di PPP per il 2016,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento stabilisce i principi fondamentali in base ai quali l'organismo di partenariato pubblico-privato (di seguito "organismo di PPP") deve adottare la propria regolamentazione finanziaria. La regolamentazione finanziaria dell'organismo di PPP può discostarsi dal presente regolamento soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 209, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.»;

- 2) all'articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'ordinatore conserva i documenti giustificativi relativi alle operazioni eseguite per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della decisione di discarico per l'esecuzione del bilancio dell'organismo di PPP per l'esercizio interessato. I dati personali contenuti nei documenti giustificativi vanno cancellati, se possibile, quando tali dati non sono necessari ai fini del controllo o della revisione contabile. In ogni caso, per quanto riguarda la conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.»;

- 3) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Relazione annuale

1. L'ordinatore rende conto annualmente al consiglio di amministrazione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività consolidata contenente:

- a) informazioni riguardanti:

- i) l'attuazione del programma di lavoro annuale dell'organismo di PPP, le risorse di bilancio e le risorse umane;
- ii) i sistemi di gestione e controllo interno, compreso un riepilogo del numero e del tipo dei controlli interni effettuati dal revisore interno, le capacità di revisione contabile interna, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime e a quelle degli anni precedenti, di cui agli articoli 26 e 28;

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GUL 362 del 31.12.2012, pag. 1).

- iii) le eventuali osservazioni della Corte dei conti e il seguito dato a tali osservazioni;
 - iv) i conti e la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio, fatti salvi gli articoli 39, 41 e 42;
- b) una dichiarazione dell'ordinatore che indica che, se non diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese, ha la ragionevole certezza che:
- i) le informazioni figuranti nella relazione forniscono un'immagine fedele;
 - ii) le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria;
 - iii) le procedure di controllo predisposte danno le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

La relazione annuale di attività consolidata illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati alle operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa una valutazione globale dei costi e benefici dei controlli.

La relazione annuale di attività consolidata è presentata per valutazione al consiglio di amministrazione.

2. Entro il 1° luglio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette alla Corte dei conti, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione annuale di attività consolidata, accompagnata dalla sua valutazione.
3. Ulteriori obblighi di informazione possono essere stabiliti dall'atto costitutivo in casi debitamente giustificati, in particolare se lo esige la natura del settore in cui opera l'organismo.»;
- 4) all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti pubblici, si applicano le disposizioni del titolo V del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatti salvi i paragrafi da 3 a 6 del presente articolo e le eventuali disposizioni specifiche dell'atto costitutivo o dell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP.»;
- 5) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Sovvenzioni

Per quanto riguarda l'attribuzione di sovvenzioni, si applicano le disposizioni del titolo VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche dell'atto costitutivo o dell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP.»;

- 6) all'articolo 39, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ove sia necessario consolidare i conti dell'organismo di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'organismo di PPP trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso.»;

7) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Articolo 43

Conti provvisori e approvazione dei conti definitivi

1. Ove sia necessario consolidare i conti dell'organismo di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile dell'organismo di PPP trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso.

Nel caso di cui al primo comma, il contabile dell'organismo di PPP comunica inoltre al contabile della Commissione, entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.

2. Entro il 1° giugno che segue l'esercizio chiuso, la Corte dei conti formula le sue osservazioni sui conti provvisori dell'organismo di PPP.

Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori, il contabile redige i conti definitivi dell'organismo di PPP. Il direttore trasmette i conti definitivi al consiglio di amministrazione, che formula un parere su tali conti.

Ove sia necessario consolidare i conti dell'organismo di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile trasmette i conti definitivi e il parere del consiglio di amministrazione al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso. In tale caso il contabile dell'organismo di PPP comunica inoltre al contabile della Commissione, entro il 1° luglio, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.

Ove sia necessario consolidare i conti dell'organismo di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile dell'organismo di PPP trasmette altresì alla Corte dei conti, e in copia al contabile della Commissione, contemporaneamente a tali conti definitivi, una dichiarazione a essi relativa.

I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile nella quale quest'ultimo dichiara che i conti definitivi sono stati elaborati nel rispetto del presente capo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili.

I conti definitivi approvati dell'organismo di PPP sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre che segue l'esercizio chiuso.

Il direttore dell'organismo di PPP invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre che segue l'esercizio chiuso. L'organismo di PPP comunica le sue risposte contemporaneamente alla Commissione.»;

8) l'intestazione del capo 9 è sostituita dalla seguente:

«CAPO 9

REVISIONE CONTABILE ESTERNA, DISCARICO E LOTTA CONTRO LA FRODE»;

9) gli articoli 46 e 47 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 46

Revisione contabile esterna

1. Un revisore contabile esterno indipendente verifica che i conti annuali dell'organismo di PPP presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell'organismo di PPP prima del consolidamento nei conti definitivi dell'organismo di PPP.

Salvo disposizione contraria nell'atto costitutivo, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa all'organismo di PPP conformemente alle prescrizioni dell'articolo 287, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel preparare la relazione, la Corte esamina la revisione contabile svolta dal revisore esterno indipendente di cui al primo comma e le azioni adottate in risposta alle risultanze.

2. L'organismo di PPP trasmette alla Corte dei conti il proprio bilancio definitivamente adottato. Esso informa quest'ultima, al più presto, di tutte le sue decisioni e di tutti i provvedimenti adottati in esecuzione degli articoli 6, 7 e 10.

3. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è disciplinato dagli articoli da 158 a 163 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 47

Calendario della procedura di discarico

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto al direttore, entro il 15 maggio dell'anno n+2, salvo diversamente previsto nell'atto costitutivo, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n. Il direttore informa il consiglio d'amministrazione delle osservazioni del Parlamento europeo contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico.

2. Se il termine di cui al paragrafo 1 non può essere rispettato, il Parlamento europeo o il Consiglio informano il direttore dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, il direttore, di concerto con il consiglio d'amministrazione, si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.»;

10) sono inseriti i seguenti articoli 47 bis e 47 ter:

«Articolo 47 bis

La procedura di discarico

1. La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'organismo di PPP, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo dell'organismo di PPP descritti negli stati finanziari.

2. In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti e gli stati finanziari dell'organismo di PPP. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte del direttore dell'organismo di PPP, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all'esercizio interessato, e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

3. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, e secondo le modalità previste dall'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.

Articolo 47 ter

Misure di follow-up

1. Il direttore adotta ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.

2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore riferisce in merito alle misure adottate a seguito delle osservazioni e dei commenti di cui al paragrafo 1. Il direttore trasmette copia della relazione alla Commissione e alla Corte dei conti.»;

11) all'articolo 48, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'organismo di PPP concede al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare i controlli.»;

12) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Articolo 50

Adozione della regolamentazione finanziaria dell'organismo di PPP

1. Fatto salvo il paragrafo 2, ogni organismo di PPP di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è tenuto ad adottare una nuova regolamentazione finanziaria entro nove mesi a decorrere dalla data in cui l'organismo di PPP rientra nel campo di applicazione dell'articolo 209 del suddetto regolamento.

2. Ogni organismo di PPP di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che ha già adottato la sua regolamentazione finanziaria conformemente a detto regolamento la rivede in vista della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2016.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2462 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 2015****che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 58, 60, 101, 103, 104, 104 bis, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 131, 138, 139, 190, 191, 204 e 209,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è stato modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ per allinearlo alla direttiva modificata 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici ⁽³⁾ e alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione ⁽⁴⁾ e rafforzare il sistema di protezione del bilancio dell'Unione. È pertanto necessario aggiornare il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ⁽⁵⁾.
- (2) L'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito «il TFUE») stabilisce che un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi unicamente per integrare o modificare determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo.
- (3) È necessario allineare il contenuto degli accordi di delega con le entità incaricate dell'esecuzione del bilancio nell'ambito della gestione indiretta agli obblighi ampliati stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per notificare e irrogare sanzioni amministrative agli operatori economici in caso di irregolarità o frodi.
- (4) È necessario limitare e assoggettare a condizioni l'assimilazione delle organizzazioni senza scopo di lucro a organizzazioni internazionali, che consente l'applicazione delle pertinenti norme specifiche in materia di gestione indiretta. È pertanto opportuno stabilire le procedure da seguire e i criteri da applicare per siffatta assimilazione.
- (5) A fini di chiarezza e di coerenza, è necessario aggiungere nuove definizioni e apportare chiarimenti tecnici per assicurare che la terminologia del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 corrisponda per quanto possibile a quella delle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE.
- (6) È opportuno che le procedure di appalto destinate alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* siano conformi alle informazioni previste per i bandi e gli avvisi dalla direttiva 2014/24/UE e che tali bandi e avvisi siano trasmessi per via elettronica. Poiché tali bandi e avvisi devono essere pubblicati in tutte le lingue dell'UE, è necessario adeguare il termine per la ricezione delle offerte prolungando il termine tra la spedizione e la pubblicazione a livello dell'Unione oltre quello previsto dalla direttiva 2014/24/UE.

⁽¹⁾ GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GUL 286 del 30.10.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GUL 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GUL 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GUL 362 del 31.12.2012, pag. 1).

- (7) È opportuno semplificare la pubblicazione delle aggiudicazioni di appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE e che tale pubblicazione avvenga principalmente sul sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice anziché nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, così come avviene per la pubblicità ex ante.
- (8) La procedura competitiva con negoziazione dovrebbe essere considerata la procedura standard e sostituire la precedente procedura negoziata con pubblicazione preliminare. È pertanto opportuno limitare la relazione annuale sulle procedure eccezionali alla procedura negoziata senza previa pubblicazione.
- (9) È necessario garantire che il partenariato per l'innovazione sia utilizzato solo quando il prodotto desiderato non esiste sul mercato. È pertanto opportuno disporre la necessità di effettuare un'analisi di mercato preliminare prima di ricorrere al partenariato per l'innovazione.
- (10) È necessario disciplinare tutti i possibili acquisti, compresi quelli che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2014/24/UE. Per tali acquisti, compresi taluni servizi legali, alcune categorie di servizi finanziari, i prestiti e le reti pubbliche di comunicazione, dovrebbe quindi essere utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicazione.
- (11) Poiché le organizzazioni internazionali possono fornire servizi in veste di operatori economici è opportuno prevedere la possibilità che partecipino alle procedure di appalto. È inoltre necessario prevedere la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione per alcune organizzazioni internazionali il cui statuto vieta loro di partecipare a gare. Il conseguente contratto dovrebbe essere adattato rispetto alla legislazione e giurisdizione applicabili.
- (12) A fini di armonizzazione e di semplificazione, le procedure standard applicabili agli appalti pubblici dovrebbero essere applicate anche ai contratti di concessione, compresa la procedura competitiva con negoziazione. Questa disposizione risponde alle condizioni della direttiva 2014/23/UE sulle concessioni che stabilisce obblighi in materia di pubblicità ex ante ed ex post. Di conseguenza, la soglia per le concessioni di servizi dovrebbe essere allineata a quella per gli appalti di servizi.
- (13) A fini di armonizzazione e di semplificazione, le procedure standard applicabili agli appalti pubblici dovrebbero essere applicate anche agli acquisti disciplinati dal regime alleggerito della direttiva 2014/24/UE, compresa la procedura competitiva con negoziazione. Di conseguenza, la soglia per gli acquisti rientranti nel regime alleggerito dovrebbe essere allineata a quella per gli appalti di servizi.
- (14) A fini di chiarezza e di semplificazione, la durata di un invito a manifestare interesse e il termine per la ricezione delle domande di partecipazione dovrebbero essere allineati a quelli previsti nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, dato che i due sistemi sono molto simili sotto tutti gli altri punti di vista.
- (15) Ai fini della semplificazione amministrativa e per incoraggiare la partecipazione delle piccole e medie imprese, è opportuno prevedere procedure negoziate per gli appalti di valore medio.
- (16) Occorre adattare talune disposizioni al fine di agevolare l'uso delle procedure di appalto elettroniche, compresa la presentazione elettronica delle offerte. In particolare, i documenti di gara, compreso il capitolato d'oneri completo, devono essere messi a disposizione per via elettronica sin dall'inizio della procedura, anche nel caso delle procedure a due fasi, tranne in casi giustificati. Inoltre, l'esito di una procedura dovrebbe essere comunicato per via elettronica e gli offerenti e candidati dovrebbero accettare tale modalità di comunicazione al momento della presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione e a tal fine dovrebbero fornire un indirizzo di posta elettronica valido.
- (17) Dovrebbe essere imposto ai contraenti il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.

- (18) Per i criteri di esclusione e di selezione l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe accettare il documento di gara unico europeo (DGUE) definito nella direttiva 2014/24/UE come dichiarazione standardizzata ogniqualvolta fattibile, o, in mancanza di questa, una dichiarazione sull'onore. L'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe esigere i documenti giustificativi soltanto dagli aggiudicatari o, in casi specifici, da tutti gli offerenti o candidati.
- (19) Al fine di garantire il corretto funzionamento della banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione, è necessario stabilire norme in materia di accesso alle informazioni contenute nella banca dati e di trasmissione delle stesse.
- (20) Nella prospettiva della semplificazione e della riduzione dell'onere amministrativo, ai fini del sistema di individuazione precoce e di esclusione è opportuno utilizzare l'attuale sistema informativo automatizzato istituito dalla Commissione per la segnalazione di irregolarità e frodi in conformità della normativa settoriale.
- (21) È necessario stabilire norme dettagliate relative all'organizzazione e alla composizione dell'istanza istituita per garantire che il sistema di imposizione delle sanzioni amministrative sia efficace e coerente.
- (22) È necessario definire i criteri di selezione sia per un unico operatore economico che per un gruppo di operatori economici nei documenti di gara, garantendo nel contempo la proporzionalità e la parità di trattamento.
- (23) Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire che i criteri di selezione sono strettamente connessi alla valutazione dei candidati od offerenti e che i criteri di aggiudicazione sono strettamente connessi alla valutazione delle offerte. In particolare, i titoli e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto dovrebbero essere utilizzati solo come criterio di selezione e non come criterio di aggiudicazione, perché altrimenti si determinerebbe un rischio di sovrapposizione e doppia valutazione dello stesso elemento. Inoltre, qualsiasi variazione del personale incaricato di eseguire l'appalto, anche se giustificata da malattia o un cambiamento di mansioni, potrebbe rimettere in discussione le condizioni alle quali è stato aggiudicato l'appalto e creare quindi incertezza giuridica.
- (24) A fini di semplificazione, è opportuno collegare i requisiti relativi alla commissione di apertura e al comitato di valutazione al livello di analisi dei rischi da parte dell'ordinatore.
- (25) È opportuno che, all'atto della comunicazione dell'esito di una procedura, i candidati e gli offerenti siano informati delle ragioni su cui si fonda la decisione e ricevano una motivazione dettagliata sulla base del contenuto della relazione di valutazione.
- (26) È necessario prevedere l'opzione della garanzia di esecuzione per i lavori, le forniture e i servizi complessi, al fine di garantire il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali e assicurare la corretta esecuzione per tutta la durata del contratto. È altresì necessario prevedere una ritenuta di garanzia a copertura del periodo di responsabilità contrattuale, in conformità delle prassi consuete in tali settori.
- (27) Dovrebbe essere prevista la possibilità per determinati organi amministrativi di agire in veste di centrale di committenza per gli acquisti all'ingrosso o gli appalti centralizzati.
- (28) È necessario rinviare l'applicazione della modifica del termine tra la spedizione e la pubblicazione di un bando o avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* al fine di adattare il sistema utilizzato per la traduzione dei bandi e degli avvisi.
- (29) È necessario rinviare l'applicazione della disposizione sulla disponibilità, nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione, delle informazioni sulle frodi e le irregolarità contenute nel sistema informativo automatizzato della Commissione (il sistema di gestione delle irregolarità) fino a quando la banca dati potrà ricevere tali informazioni.
- (30) Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* al fine di garantire che esso possa applicarsi a decorrere dall'inizio dell'esercizio finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 è così modificato:

- 1) all'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ferma restando la qualifica di attività illegale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario, l'atto che potrebbe essere interessato da un conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento finanziario può assumere, tra le altre, una delle forme seguenti:»;

- 2) il titolo dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

Contenuto dell'accordo che affida compiti di esecuzione del bilancio a entità e persone

(Articolo 60, paragrafo 3, e articolo 61, paragrafo 3, del regolamento finanziario);

- 3) all'articolo 40, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) le norme sull'esclusione che consentono all'entità o alla persona di escludere gli operatori economici che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere d) ed f), e all'articolo 107, lettera b), del regolamento finanziario dalla partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti o di attribuzione di sovvenzioni o premi ovvero dall'aggiudicazione di appalti o dall'attribuzione di sovvenzioni o premi nonché le norme che consentono all'entità o alla persona di irrogare sanzioni finanziarie a tali operatori economici;»;

- 4) all'articolo 40, lettera h), il punto i) è sostituito dal seguente:

«h) disposizioni comprendenti:

- i) l'impegno dell'entità delegata a informare senza indugio la Commissione di casi di frode o irregolarità di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere d) ed f), del regolamento finanziario verificatisi nella gestione dei fondi dell'Unione e delle misure adottate;»;

- 5) all'articolo 40, sono aggiunti i commi seguenti:

«Nel caso di cui al primo comma, lettera f), ai fini dell'articolo 106, paragrafo 5, del regolamento finanziario un paese terzo è considerato inadempiente, tra l'altro, se la legislazione nazionale non permette di escludere un operatore economico da tutte le procedure di aggiudicazione e attribuzione finanziate dall'UE ai sensi dell'articolo 106 del regolamento finanziario. Gli accordi di delega specificano i casi in cui un paese terzo è considerato inadempiente.

Ai fini del primo comma, lettera h), punto i), nel caso dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali tali accordi precisano i casi in cui il paese terzo e l'organizzazione internazionale prevengono, individuano, rettificano e notificano le irregolarità e le frodi conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento finanziario.»;

6) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Articolo 43

Disposizioni specifiche per la gestione indiretta con le organizzazioni internazionali

(Articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e articolo 188 del regolamento finanziario)

1. Le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento finanziario sono le organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi internazionali e le agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni.

Prima che la Commissione affidi compiti di esecuzione del bilancio, gli accordi di cui al primo comma sono sottoposti all'ordinatore responsabile per la valutazione ex ante di cui all'articolo 39.

2. Sono assimilate alle organizzazioni internazionali le seguenti organizzazioni:

a) il Comitato internazionale della Croce rossa;

b) la Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

3. La Commissione può adottare una decisione debitamente motivata che assimila un'organizzazione senza scopo di lucro a un'organizzazione internazionale purché questa soddisfi le seguenti condizioni:

a) sia dotata di personalità giuridica e di organi di governo autonomi;

b) sia stata costituita per svolgere compiti specifici di interesse internazionale generale;

c) almeno sei Stati membri aderiscano all'organizzazione senza scopo di lucro;

d) fornisca adeguate garanzie finanziarie;

e) operi sulla base di una struttura permanente e in conformità con sistemi, norme e procedure che possono essere valutati a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

4. Quando la Commissione esegue il bilancio nell'ambito della gestione indiretta con organizzazioni internazionali, si applicano gli accordi di verifica conclusi con esse.»

7) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Articolo 53

Relazione sulle procedure negoziate

(Articolo 66 del regolamento finanziario)

Gli ordinatori delegati registrano, per ogni esercizio, i contratti d'appalto conclusi mediante le procedure negoziate di cui all'articolo 134, paragrafo 1, lettere da a) a f), e all'articolo 266 del presente regolamento. Se la proporzione di procedure negoziate rispetto al numero di appalti aggiudicati dal medesimo ordinatore delegato aumenta sensibilmente rispetto agli esercizi precedenti, o se questa proporzione è notevolmente più elevata della media registrata al livello dell'istituzione, l'ordinatore responsabile riferisce alla suddetta istituzione, esponendo le misure eventualmente adottate per invertire tale tendenza. Ogni istituzione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle procedure negoziate. Per quanto riguarda la Commissione, la relazione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 66, paragrafo 9, del regolamento finanziario.»

8) alla parte prima, l'intestazione del titolo V è sostituita dalla seguente:

«TITOLO V

APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI»;

9) alla parte prima, titolo V, capo 1, le sezioni 1, 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:

«Sezione 1

Ambito d'applicazione e principi di aggiudicazione

Articolo 121

Ambito di applicazione e definizioni

(Articolo 101, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

1. Gli appalti immobiliari riguardano l'acquisto, l'enfiteusi, l'usufrutto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di terreni, fabbricati o altri beni immobili.

2. Gli appalti di forniture riguardano l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

3. Gli appalti di lavori riguardano l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori o di un'opera relativi a una delle attività di cui all'allegato II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera.

Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.

4. Gli appalti di servizi hanno per oggetto tutte le prestazioni intellettuali e non intellettuali non contemplate dagli appalti di forniture, di lavori e dagli appalti immobiliari.

5. Nel caso di appalti misti che constano di forniture e servizi, l'oggetto principale è determinato raffrontando i valori rispettivi delle forniture e dei servizi.

Un contratto riguardante una tipologia di appalto (lavori, forniture o servizi) e concessioni (lavori o servizi) è aggiudicato secondo le disposizioni applicabili all'appalto pubblico.

6. Ogni riferimento alle nomenclature nel contesto degli appalti pubblici è effettuato sulla base del "Vocabolario comune per gli appalti pubblici (Common Procurement Vocabulary — CPV)" di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

7. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione, l'amministrazione aggiudicatrice non può esigere che un raggruppamento di operatori economici abbia una forma giuridica specifica, ma al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria ai fini della buona esecuzione dell'appalto.

8. Tutte le comunicazioni con gli operatori economici, comprese la stipulazione dei contratti e ogni loro modificazione, possono avvenire tramite sistemi elettronici istituiti dall'amministrazione aggiudicatrice.

9. Tali sistemi elettronici soddisfano i seguenti requisiti:

a) l'accesso al sistema e ai documenti trasmessi tramite esso è riservato esclusivamente alle persone autorizzate;

b) soltanto le persone autorizzate possono firmare per via elettronica o trasmettere un documento tramite il sistema;

- c) le persone autorizzate devono essere identificate nel sistema mediante procedure prestabilite;
- d) ora e data dell'operazione elettronica devono essere precisate;
- e) dev'essere mantenuta l'integrità dei documenti;
- f) dev'essere mantenuta la disponibilità dei documenti;
- g) se del caso, dev'essere mantenuta la riservatezza dei documenti;
- h) dev'essere assicurato il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

10. Ai dati inviati o ricevuti tramite siffatto sistema si applica la presunzione giuridica dell'integrità dei dati e dell'esattezza della data e dell'ora di invio o ricezione indicata dal sistema.

Un documento inviato o notificato tramite siffatto sistema è considerato equivalente a un documento cartaceo, è ammissibile come prova in un procedimento giudiziario, è considerato originale e a esso si applica la presunzione giuridica di autenticità e integrità, purché non contenga elementi dinamici in grado di modificarlo automaticamente.

La firma elettronica di cui al paragrafo 9, lettera b), ha effetto legale equivalente alla firma autografa.

Articolo 122

Contratti quadro e contratti specifici

(Articolo 101, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

1. La durata di un contratto quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare dall'oggetto del contratto quadro.

I contratti specifici basati su contratti quadro sono aggiudicati secondo le condizioni stabilite nel contratto quadro.

In sede di aggiudicazione dei contratti specifici le parti non possono apportare modifiche sostanziali al contratto quadro.

2. Quando un contratto quadro è concluso con un unico operatore economico i contratti specifici sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nel contratto quadro.

In circostanze debitamente giustificate le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore economico, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

3. Quando un contratto quadro è concluso con più operatori economici ("contratto quadro multiplo") esso può assumere la forma di contratti distinti firmati con ciascun contraente e contenenti le medesime condizioni.

I contratti specifici basati su contratti quadro conclusi con più operatori economici sono eseguiti secondo una delle modalità seguenti:

- a) secondo i termini del contratto quadro: senza riaprire il confronto competitivo, se il contratto quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, delle forniture e dei servizi in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale dei contraenti effettuerà tale prestazione;

- b) se il contratto quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi: riaprendo il confronto competitivo tra i contraenti, in conformità del paragrafo 4 e secondo una delle basi seguenti:
- i) le medesime condizioni, se necessario precisandole,
 - ii) se del caso, altre condizioni indicate nei documenti di gara per il contratto quadro;
- c) in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e in parte con la riapertura del confronto competitivo tra i contraenti conformemente alla lettera b), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per il contratto quadro.

I documenti di gara di cui al secondo comma, lettera c), precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo.

4. Un contratto quadro multiplo con la riapertura del confronto competitivo è concluso con almeno tre operatori economici, purché vi sia un numero sufficiente di offerte ammissibili di cui all'articolo 158, paragrafo 4.

In sede di aggiudicazione di un contratto specifico tramite la riapertura del confronto competitivo tra i contraenti, l'amministrazione aggiudicatrice li consulta per iscritto e fissa un termine sufficiente per presentare l'offerta specifica. Le offerte specifiche sono presentate per iscritto. L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica ogni contratto specifico all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara per il contratto quadro.

5. Nei settori soggetti a una rapida evoluzione dei prezzi e della tecnologia, i contratti quadro che non prevedono un nuovo confronto competitivo comprendono una clausola che prescrive un riesame a medio termine oppure un sistema di parametri di riferimento. Dopo il riesame a medio termine, se le condizioni stabilite inizialmente non sono più consone all'andamento dei prezzi o agli sviluppi tecnologici, l'amministrazione aggiudicatrice non può fare uso del contratto quadro in questione e prende i provvedimenti adeguati per risolverlo.

6. I contratti specifici basati su contratti quadro sono preceduti da un impegno di bilancio.

Sezione 2

Pubblicità

Articolo 123

Pubblicità delle procedure di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario o degli appalti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE

(Articolo 103, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

1. Per garantire la trasparenza della procedura, i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* riportano tutte le informazioni precisate nei pertinenti modelli di formulari di cui alla direttiva 2014/24/UE.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può rendere nota l'intenzione di programmare appalti per l'esercizio finanziario pubblicando un avviso di preinformazione. Tale avviso copre un periodo pari o inferiore a 12 mesi dalla data del suo invio all'Ufficio delle pubblicazioni.

L'amministrazione aggiudicatrice può pubblicare l'avviso di preinformazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o sul suo profilo di committente. In quest'ultimo caso, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* viene annunciata la pubblicazione sul profilo di committente.

3. Il bando di gara è il mezzo utilizzato per avviare una procedura il cui valore stimato è pari o superiore alle soglie previste all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario, fatta eccezione per la procedura di cui all'articolo 134 del presente regolamento.

4. L'amministrazione aggiudicatrice invia all'Ufficio delle pubblicazioni un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura entro 30 giorni dalla firma del contratto o del contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie previste all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Tuttavia, gli avvisi relativi a contratti basati su un sistema dinamico di acquisizione possono essere raggruppati per trimestre. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice invia l'avviso entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre.

Non sono pubblicati avvisi di aggiudicazione per i contratti specifici basati su un contratto quadro.

5. L'amministrazione aggiudicatrice pubblica un avviso di aggiudicazione:

- a) prima di firmare un contratto o un contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie previste all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario e aggiudicato conformemente alla procedura di cui all'articolo 134, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
- b) dopo aver firmato un contratto o un contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie previste all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario, anche aggiudicato conformemente alle procedure di cui all'articolo 134, paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a f), del presente regolamento.

6. Nei casi di cui all'articolo 114 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento finanziario l'amministrazione aggiudicatrice pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso di modifica del contratto nel corso della sua durata quando il valore della modifica è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

7. In caso di procedura interistituzionale, l'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura è incaricata delle misure di pubblicità applicabili.

Articolo 124

Pubblicità delle procedure di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario o che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE

(Articolo 103, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

1. Le procedure relative ad appalti il cui valore stimato è inferiore alle soglie previste all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario formano oggetto di adeguata pubblicità. Tale pubblicità comporta un'idonea pubblicità ex ante su Internet o un bando di gara oppure, per gli appalti aggiudicati in conformità della procedura stabilita all'articolo 136 del presente regolamento, la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* di un avviso di invito a manifestare interesse. Questo obbligo non si applica alla procedura stabilita all'articolo 134 del presente regolamento e alla procedura negoziata per appalti di valore molto modesto di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Per gli appalti aggiudicati in conformità dell'articolo 134, lettere g) e i), del presente regolamento, l'amministrazione aggiudicatrice invia al Parlamento europeo e al Consiglio l'elenco dei contratti entro il 30 giugno dell'esercizio successivo. Se l'amministrazione aggiudicatrice è la Commissione, essa allega l'elenco alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 66, paragrafo 9, del regolamento finanziario.

3. Le informazioni sull'aggiudicazione dell'appalto comprendono il nome del contraente, l'importo aggiudicato e l'oggetto e, nel caso di contratti diretti e contratti specifici, devono essere conformi all'articolo 21, paragrafo 3.

L'amministrazione aggiudicatrice pubblica l'elenco dei contratti sul proprio sito Internet, entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo, per:

- a) gli appalti al di sotto delle soglie previste all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- b) gli appalti aggiudicati in conformità dell'articolo 134, lettera h) e lettere da j) a m), del presente regolamento;

- c) le modifiche dei contratti conformemente all'articolo 114 *bis*, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario;
- d) le modifiche dei contratti conformemente all'articolo 114 *bis*, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento finanziario qualora il valore della modifica sia inferiore alle soglie previste all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- e) i contratti specifici nell'ambito di un contratto quadro.

Ai fini del secondo comma, lettera e), le informazioni pubblicate possono essere aggregate per contraente per lo stesso oggetto.

4. In caso di contratti quadro interistituzionali, ciascuna amministrazione aggiudicatrice è responsabile della pubblicità dei propri contratti specifici e delle relative modifiche, alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 125

Pubblicazione dei bandi e degli avvisi

(Articolo 103, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

1. L'amministrazione aggiudicatrice redige e trasmette i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 123 e 124 per via elettronica all'Ufficio delle pubblicazioni.
2. L'Ufficio delle pubblicazioni pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 123 e 124 entro:
 - a) sette giorni dalla spedizione se l'amministrazione aggiudicatrice utilizza il sistema elettronico per la compilazione dei modelli di formulari di cui all'articolo 123, paragrafo 1, e limita il testo libero a 500 parole;
 - b) 12 giorni dalla spedizione in tutti gli altri casi.
3. L'amministrazione aggiudicatrice deve essere in grado di fornire la prova della data di spedizione.

Articolo 126

Altre forme di pubblicità

(Articolo 103, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

Oltre alle forme di pubblicità di cui agli articoli 123 e 124, le procedure di appalto possono essere oggetto di qualsiasi altra forma di pubblicità, in particolare in forma elettronica. Dette altre forme di pubblicità fanno rinvio all'eventuale bando o avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, al quale non possono essere anteriori e che è il solo facente fede.

Dette forme di pubblicità non possono introdurre discriminazioni tra i candidati od offerenti, né contenere informazioni diverse da quelle contenute nell'eventuale bando di gara.

Sezione 3

Procedure di appalto

Articolo 128

Numero minimo di candidati e modalità di negoziazione

(Articolo 104, paragrafo 4, del regolamento finanziario)

1. Nella procedura ristretta e nelle procedure di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 136 *bis*, il numero minimo di candidati è cinque.

2. Nella procedura competitiva con negoziazione, nel dialogo competitivo, nel partenariato per l'innovazione, nell'indagine del mercato locale a norma dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera g), e nella procedura negoziata per gli appalti di valore modesto a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, il numero minimo di candidati è tre.
3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica nei casi seguenti:
 - a) procedure negoziate per gli appalti di valore molto modesto a norma dell'articolo 137, paragrafo 2;
 - b) procedure negoziate senza previa pubblicazione a norma dell'articolo 134, ad eccezione dei concorsi di progettazione a norma dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera d), e dell'indagine del mercato locale a norma dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera g).
4. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione è inferiore al numero minimo previsto ai paragrafi 1 e 2, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. L'amministrazione aggiudicatrice non può includere altri operatori economici che inizialmente non avevano chiesto di partecipare o non erano stati invitati.
5. Nel corso della negoziazione l'amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento di tutti gli offerenti.

La negoziazione può svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nei documenti di gara. L'amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara se si avvale di tale facoltà.

6. Per le procedure stabilite all'articolo 134, paragrafo 1, lettere d) e g), e agli articoli 136 bis e 137, l'amministrazione aggiudicatrice invita almeno tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito della pubblicità ex ante di cui all'articolo 124, paragrafo 1, dell'indagine del mercato locale o di un concorso di progettazione.

Articolo 129

Partenariato per l'innovazione

(Articolo 104, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

1. Il partenariato per l'innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto dei lavori, delle forniture o dei servizi che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici e i partner.

Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la realizzazione dei lavori, la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che i partner devono raggiungere.

In base a questi obiettivi intermedi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

2. Prima di avviare un partenariato per l'innovazione, l'amministrazione aggiudicatrice svolge consultazioni del mercato conformemente all'articolo 137 bis per accertarsi che l'opera, la fornitura o il servizio non esiste sul mercato né come attività di sviluppo vicino al mercato.

Sono applicate le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 104, paragrafo 4, del regolamento finanziario e all'articolo 128, paragrafo 5, del presente regolamento

Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice identifica l'esigenza di lavori, forniture o servizi innovativi che non può essere soddisfatta acquistando lavori, forniture o servizi già disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi. Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.

L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.

Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

3. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale.

Nel quadro del partenariato per l'innovazione, l'amministrazione aggiudicatrice non rivela agli altri partner le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner senza l'accordo dello stesso.

L'amministrazione aggiudicatrice assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato dei lavori, delle forniture o dei servizi non è sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo.

Articolo 130

Concorso di progettazione

(Articolo 104, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

1. Al concorso di progettazione si applicano le norme in materia di pubblicità stabilite all'articolo 123; esso può comprendere l'assegnazione di premi.

Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di candidati, l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce criteri di selezione chiari e non discriminatori.

Il numero dei candidati invitati a partecipare deve permettere un'effettiva concorrenza.

2. La commissione giudicatrice è nominata dall'ordinatore responsabile. È composta esclusivamente da persone fisiche indipendenti dai candidati al concorso di progettazione. Se ai candidati a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere tale qualifica o una qualifica equivalente.

La commissione giudicatrice è autonoma nei suoi pareri. Essa si esprime su progetti presentati in modo anonimo dai candidati ed esclusivamente sulla base dei criteri indicati nel bando di concorso.

3. La commissione giudicatrice iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie proposte, fondate sui meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e classificazione.

L'anonimato dei candidati è preservato fino al parere della commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice può invitare i candidati a rispondere alle domande iscritte nel verbale, allo scopo di chiarire un progetto. Viene redatto il verbale integrale del dialogo che ne consegue.

4. L'amministrazione aggiudicatrice prende quindi una decisione di attribuzione nella quale precisa il nome e l'indirizzo del candidato prescelto motivando la scelta in base ai criteri preventivamente indicati nel bando di concorso, in particolare se si discosta dalle proposte presentate nel parere della commissione giudicatrice.

Articolo 131

Sistema dinamico di acquisizione

(Articolo 104, paragrafo 6, del regolamento finanziario)

1. Il sistema dinamico di acquisizione è un processo interamente elettronico per acquisti di uso corrente, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie oggettivamente definite di lavori, forniture o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire nella categoria in questione. In tal caso devono essere definiti criteri di selezione per ciascuna categoria.

2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti e tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico di acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento.

3. L'amministrazione aggiudicatrice accorda a qualsivoglia operatore economico, per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammesso al sistema. Essa completa la valutazione di tali domande entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Tale termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in casi giustificati. L'amministrazione aggiudicatrice può tuttavia prorogare il periodo di valutazione posto che durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte.

L'amministrazione aggiudicatrice comunica al più presto al candidato se è stato ammesso o no al sistema dinamico di acquisizione.

4. L'amministrazione aggiudicatrice invita tutti i candidati ammessi al sistema nella categoria in questione a presentare un'offerta entro un termine ragionevole. L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte.

5. L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.

L'amministrazione aggiudicatrice non può ricorrere a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.

Articolo 132

Dialogo competitivo

(Articolo 104, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

1. L'amministrazione aggiudicatrice specifica le proprie esigenze e i requisiti, i criteri di aggiudicazione e un termine indicativo nel bando di gara o in un documento descrittivo.

Essa aggiudica l'appalto all'offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo.

2. L'amministrazione aggiudicatrice avvia con i candidati che soddisfano i criteri di selezione un dialogo per individuare e definire i mezzi più idonei a soddisfare le proprie esigenze. Nella fase del dialogo essa può discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto ma non le proprie esigenze, i requisiti e i criteri di aggiudicazione come stabilito al paragrafo 1.

Nel corso del dialogo l'amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento di tutti gli offerenti e non rivela le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un offerente, salvo che questi acconsenta a rinunciare alla riservatezza.

Il dialogo competitivo può svolgersi in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere, applicando i criteri di aggiudicazione annunciati, se tale possibilità è prevista nel bando di gara o nel documento descrittivo.

3. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le sue esigenze.

Dopo aver informato gli offerenti rimanenti della conclusione del dialogo, l'amministrazione aggiudicatrice invita ciascuno di loro a presentare la sua offerta finale in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte comprendono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, tali offerte finali possono essere chiarite, precisate e perfezionate purché ciò non comporti modifiche sostanziali dell'offerta o dei documenti di gara.

L'amministrazione aggiudicatrice può condurre negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al fine di confermare gli impegni contenuti nell'offerta, a condizione che da ciò non consegua la modifica di aspetti sostanziali dell'offerta e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

4. L'amministrazione aggiudicatrice può prevedere pagamenti ai candidati selezionati che partecipano al dialogo.

Articolo 133

Procedure interistituzionali

(Articolo 104 bis, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

Nel caso di una procedura interistituzionale, un'amministrazione aggiudicatrice gestisce la procedura e il successivo contratto diretto o contratto quadro agendo per proprio conto e per conto delle altre amministrazioni aggiudicatrici interessate.

Nel bando di gara sono indicate le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 104 bis, paragrafo 1, del regolamento finanziario che partecipano alla procedura di appalto, l'istituzione responsabile della procedura e il volume totale degli appalti per l'insieme delle amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 134

Ricorso a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

(Articolo 104, paragrafo 5, del regolamento finanziario)

1. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara applica le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 104, paragrafo 4, del regolamento finanziario e all'articolo 128, paragrafo 5, del presente regolamento.

L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alla procedura negoziata, a prescindere dal valore stimato dell'appalto, nei seguenti casi:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata ovvero alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda appropriata di partecipazione a norma del paragrafo 2 in risposta a una procedura aperta o ristretta, previa conclusione di tale procedura, purché i documenti di gara originari non siano sostanzialmente modificati;

- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti soltanto da un unico operatore economico alle condizioni di cui al paragrafo 3 e per una delle seguenti ragioni:
- i) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
 - ii) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - iii) deve essere garantita la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili, è impossibile rispettare i termini stabiliti agli articoli 152, 154 e 275 e se i motivi che giustificano tale estrema urgenza non sono imputabili all'amministrazione aggiudicatrice;
- d) qualora un appalto di servizi faccia seguito a un concorso di progettazione e debba essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare alla negoziazione;
- e) per nuovi servizi o lavori consistenti nella ripetizione di servizi o lavori analoghi affidati all'operatore economico al quale la medesima amministrazione aggiudicatrice aveva aggiudicato l'appalto iniziale, purché tali servizi o lavori siano conformi a un progetto di base che era stato oggetto di un primo appalto aggiudicato previa pubblicazione di bando, alle condizioni di cui al paragrafo 4;
- f) per gli appalti di forniture:
- i) nel caso di consegne complementari destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; per gli appalti aggiudicati dalle istituzioni per proprio conto, la durata di tali contratti non può superare i tre anni;
 - ii) per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo; tuttavia, tali appalti non comprendono la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
 - iii) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
 - iv) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un operatore economico che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dai curatori o liquidatori di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni nazionali;
- g) per gli appalti immobiliari, previa indagine del mercato locale;
- h) per gli appalti concernenti uno dei seguenti servizi:
- i) rappresentanza legale da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio ⁽³⁾* in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari;
 - ii) consulenza legale fornita in preparazione dei procedimenti di cui sopra, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;
 - iii) servizi d'arbitrato e di conciliazione;
 - iv) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

- i) per gli appalti dichiarati segreti o per gli appalti alla cui esecuzione devono accompagnarsi speciali misure di sicurezza, secondo le disposizioni amministrative vigenti o quando lo esige la tutela degli interessi essenziali dell'Unione, a condizione che gli interessi essenziali in questione non possano essere tutelati da altre misure; tali misure possono consistere ad esempio in condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che l'amministrazione aggiudicatrice rende disponibili nella procedura di appalto;
- j) per i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾*, i servizi forniti da banche centrali e le operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
- k) per i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
- l) per l'acquisto di reti pubbliche di comunicazione e di servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾*;
- m) per i servizi prestati da un'organizzazione internazionale ove il suo statuto o atto costitutivo non le consenta di partecipare a procedure competitive.

2. Un'offerta è considerata inappropriata se non è connessa con l'oggetto dell'appalto; una domanda di partecipazione è considerata inappropriata se l'operatore economico si trova in una situazione di esclusione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario o non soddisfa i criteri di selezione.

3. Le eccezioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri all'atto della definizione dell'appalto.

4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e), il progetto di base indica l'entità degli eventuali nuovi servizi o lavori e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura negoziata è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo per il progetto di base e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione per l'applicazione delle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario o all'articolo 265, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 267, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 269, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento nel campo delle azioni esterne. Quando le istituzioni aggiudicano appalti per proprio conto, il ricorso a questa procedura è limitato all'esecuzione dell'appalto iniziale e al massimo al triennio successivo alla firma del contratto.

Articolo 135

Ricorso a una procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo

(Articolo 104, paragrafo 5, del regolamento finanziario)

1. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo applica le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 104, paragrafo 4, del regolamento finanziario e all'articolo 128, paragrafo 5, del presente regolamento. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a tali procedure, a prescindere dal valore stimato dell'appalto, nei seguenti casi:

- a) qualora siano state presentate solo offerte irregolari o inaccettabili secondo la definizione dei paragrafi 2 e 3 in risposta a una procedura aperta o ristretta, previa conclusione di tale procedura, purché i documenti di gara originari non siano sostanzialmente modificati; è possibile rinunciare alla pubblicazione di un bando di gara alle condizioni di cui al paragrafo 4;
- b) per lavori, forniture o servizi che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:
 - i) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza adattare una soluzione immediatamente disponibile;
 - ii) i lavori, le forniture o i servizi implicano progettazione o soluzioni innovative;

- iii) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'appalto o dei rischi connessi all'oggetto dell'appalto stesso;
 - iv) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, come previsto all'articolo 139, paragrafo 3;
- c) per i contratti di concessione;
- d) per gli appalti di servizi di cui all'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE;
- e) per i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 e 73430000-5 tranne i casi in cui i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività o la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice;
- f) per gli appalti di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici, quali definiti nella direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾* o gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi.
2. Un'offerta è considerata irregolare in qualsivoglia dei casi seguenti:
- a) se non rispetta i requisiti minimi precisati nei documenti di gara;
 - b) se non rispetta i requisiti per la presentazione stabiliti all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento finanziario;
 - c) se l'offerente è respinto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, lettere b) o c), del regolamento finanziario;
 - d) se l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato l'offerta anormalmente bassa.
3. Un'offerta è considerata inaccettabile in qualsivoglia dei casi seguenti:
- a) se il prezzo dell'offerta supera l'importo massimo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto;
 - b) se l'offerta non soddisfa i livelli minimi di qualità per i criteri di aggiudicazione.
4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice non deve pubblicare il bando di gara se include nella procedura competitiva con negoziazione tutti gli offerenti rispondenti ai criteri di esclusione e di selezione, tranne quelli che hanno presentato un'offerta giudicata anormalmente bassa.

Articolo 136

Procedura a seguito di invito a manifestare interesse

(Articolo 104, paragrafo 5, del regolamento finanziario)

1. Per gli appalti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario o all'articolo 265, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, e fatti salvi gli articoli 134 e 135 del presente regolamento, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a un invito a manifestare interesse per:
- a) preselezionare candidati da invitare a presentare offerte in risposta a futuri inviti ristretti a presentare offerte;
 - b) in alternativa, stilare un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte.
2. L'elenco risultante da un invito a manifestare interesse è valido per un periodo non superiore a quattro anni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 124, paragrafo 1.

L'elenco di cui al primo comma può comprendere sottoelenchi.

Ogni operatore economico interessato può manifestare interesse in qualsiasi momento del periodo di validità dell'elenco, tranne che negli ultimi tre mesi di tale periodo.

3. Qualora sia previsto di aggiudicare un appalto, l'amministrazione aggiudicatrice invita tutti i candidati o potenziali offerenti figuranti nel pertinente elenco o sottoelenco a:

- a) presentare un'offerta nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a);
- b) in alternativa, presentare, nel caso dell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b):
 - i) offerte, comprendenti i documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione;
 - ii) in alternativa, i documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione e, in una seconda fase, le offerte in caso tali criteri siano soddisfatti.

Articolo 136 bis

Appalti di valore medio

(Articolo 104, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

Un appalto di valore medio, ossia di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può essere aggiudicato con procedura negoziata secondo le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 104, paragrafo 4, del regolamento finanziario e all'articolo 128, paragrafo 5, del presente regolamento. A tali procedure si applicano l'articolo 124, paragrafo 1, e l'articolo 128, paragrafi 1 e 4, del presente regolamento. Solo i candidati invitati simultaneamente e per iscritto dall'amministrazione aggiudicatrice possono presentare un'offerta iniziale.

Articolo 137

Appalti di valore modesto

(Articolo 104, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

1. Un appalto di valore modesto, ossia di valore non superiore a 60 000 EUR, può essere aggiudicato con procedura negoziata secondo le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 104, paragrafo 4, del regolamento finanziario e all'articolo 128, paragrafo 5, del presente regolamento. A tali procedure si applicano l'articolo 124, paragrafo 1, e l'articolo 128, paragrafi 2 e 4, del presente regolamento. Solo i candidati invitati simultaneamente e per iscritto dall'amministrazione aggiudicatrice possono presentare un'offerta iniziale.

2. Un appalto di valore molto modesto, ossia di valore non superiore a 15 000 EUR, può essere aggiudicato con procedura negoziata secondo le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 104, paragrafo 4, del regolamento finanziario e all'articolo 128, paragrafo 5, del presente regolamento. A tali procedure si applica l'articolo 128, paragrafo 3, del presente regolamento. Solo i candidati invitati simultaneamente e per iscritto dall'amministrazione aggiudicatrice possono presentare un'offerta iniziale.

3. I pagamenti relativi a spese d'importo non superiore a 1 000 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta.

Articolo 137 bis

Consultazione preliminare di mercato

(Articolo 105, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

1. Ai fini della consultazione preliminare di mercato l'amministrazione aggiudicatrice può sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti od operatori economici. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

2. Qualora un operatore economico abbia fornito una consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate conformemente all'articolo 142 per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione dell'operatore economico in questione.

*Articolo 138***Documenti di gara**

(Articolo 105, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

1. I documenti di gara comportano quanto segue:

- a) se del caso, il bando di gara o altre misure di pubblicità a norma degli articoli da 123 a 126;
- b) l'invito a presentare offerte;
- c) il capitolato d'oneri o i documenti descrittivi, nel caso del dialogo competitivo; devono comprendere le specifiche tecniche e i criteri pertinenti;
- d) il progetto di contratto basato sul modello di contratto.

Il primo comma, lettera d), non si applica nei casi in cui, a causa di circostanze eccezionali e debitamente giustificate, il modello di contratto non può essere utilizzato.

2. L'invito a presentare offerte precisa quanto segue:

- a) le modalità di presentazione delle offerte, comprese in particolare le condizioni che ne garantiscono la riservatezza fino all'apertura, la data e l'ora limite di ricevimento e l'indirizzo al quale devono essere inviate o consegnate ovvero l'indirizzo Internet in caso di presentazione per via elettronica;
- b) che la presentazione di un'offerta costituisce accettazione dei termini e delle condizioni stabilite nei documenti di gara e che tale presentazione vincola l'offerente durante l'esecuzione dell'appalto, qualora ne divenga l'aggiudicatario;
- c) il periodo di validità delle offerte, durante il quale l'offerente è obbligato a mantenere immutate tutte le condizioni della sua offerta;
- d) il divieto di qualsiasi contatto tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'offerente nel corso della procedura, salvo a titolo eccezionale, alle condizioni previste dall'articolo 160 e in precise condizioni di visita, quando sia prevista una visita sul posto;
- e) i mezzi di prova per verificare il rispetto del termine per la ricezione delle offerte;
- f) che la presentazione di un'offerta costituisce accettazione della comunicazione per via elettronica dell'esito della procedura.

3. Il capitolato d'oneri precisa quanto segue:

- a) i criteri di esclusione e di selezione;
- b) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione relativa oppure, se la ponderazione non è possibile per motivi oggettivi, il loro ordine decrescente d'importanza, che si applica anche alle varianti se autorizzate dal bando di gara;
- c) le specifiche tecniche di cui all'articolo 139;
- d) se le varianti sono autorizzate, i requisiti minimi che devono rispettare;
- e) l'eventuale applicabilità del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea o, all'occorrenza, della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari;
- f) le modalità di prova in materia di accesso agli appalti, a norma degli articoli 172 e 263;
- g) nel caso del sistema dinamico di acquisizione o dei cataloghi elettronici, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché le modalità e specifiche tecniche di connessione.

4. Il progetto di contratto precisa quanto segue:
- a) le penali previste in caso d'inosservanza delle clausole del contratto;
 - b) le diciture che devono figurare sulle fatture e sui pertinenti documenti giustificativi a norma dell'articolo 102;
 - c) che quando le istituzioni aggiudicano appalti per proprio conto, al contratto si applica il diritto dell'Unione, se necessario integrato dal diritto nazionale oppure, se necessario per gli appalti di cui all'articolo 121, paragrafo 1, esclusivamente il diritto nazionale;
 - d) il giudice competente in caso di controversie;
 - e) che il contraente deve rispettare gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE;
 - f) se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale;
 - g) che il prezzo proposto nell'offerta è fermo e non rivedibile oppure stabilisce le condizioni e le formule secondo le quali il prezzo può essere rivisto nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Ai fini del primo comma, lettera g), se il contratto prevede la revisione dei prezzi, l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto in particolare:

- i) dell'oggetto dell'appalto e della congiuntura economica nella quale si svolge;
- ii) della natura e della durata dell'appalto e dei compiti;
- iii) dei propri interessi finanziari.

Per i contratti firmati a norma dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera m), è possibile rinunciare ad applicare il primo comma, lettere c) e d).

Articolo 139

Specifiche tecniche

(Articolo 105, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

1. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alle procedure di appalto e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti alla concorrenza.

Le specifiche tecniche comprendono le caratteristiche richieste dei lavori, delle forniture o dei servizi, compresi i requisiti minimi, in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice.

2. Le caratteristiche di cui al paragrafo 1 possono includere, ove opportuno:

- a) i livelli di qualità;
- b) la prestazione ambientale e la prestazione climatica;
- c) per gli acquisti destinati a essere utilizzati da persone fisiche, i criteri di accessibilità per i portatori di disabilità o la progettazione per tutti gli utenti, salvo in casi debitamente giustificati;
- d) i livelli e procedure di valutazione della conformità;
- e) la prestazione o l'impiego della fornitura;

- f) la sicurezza o le dimensioni, compresi, per le forniture, la denominazione commerciale e le istruzioni per l'uso e, per tutti gli appalti, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, i processi e i metodi di produzione;
- g) per gli appalti di lavori, le procedure di certificazione della qualità, nonché le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione, come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è in condizione di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite e ai materiali o elementi costitutivi.

3. Le specifiche tecniche sono definite in uno dei modi seguenti:

- a) mediante riferimento, in ordine di preferenza, alle norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esistono, agli equivalenti nazionali; ogni riferimento è accompagnato dalla dicitura "o equivalente";
- b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e all'amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare l'appalto;
- c) con la combinazione dei due metodi di cui alle lettere a) e b).

4. Quando l'amministrazione aggiudicatrice si avvale della possibilità di riferirsi alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), non può respingere un'offerta in quanto non conforme a dette specifiche allorché l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che la soluzione proposta soddisfa in maniera equivalente i requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

5. Quando si avvale della facoltà, prevista al paragrafo 3, lettera b), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, l'amministrazione aggiudicatrice non può respingere un'offerta conforme ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o a sistemi tecnici di riferimento adottati da un organismo europeo di normalizzazione, se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da essa prescritti.

L'offerente è tenuto a provare, con qualunque mezzo appropriato, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperano alle prestazioni e ai requisiti funzionali stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

6. L'amministrazione aggiudicatrice che intende acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo può imporre un'etichettatura specifica o requisiti specifici di un'etichettatura purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto i criteri connessi all'oggetto dell'appalto e siano idonei a definire le caratteristiche dell'acquisto;
- b) i requisiti per l'etichettatura siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate;
- d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;
- e) i requisiti per l'etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

L'amministrazione aggiudicatrice può esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai documenti di gara, una relazione di prova o un certificato di un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o di un organismo di valutazione della conformità equivalente.

7. L'amministrazione aggiudicatrice accetta qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, diverso da quelli di cui al paragrafo 6, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non aveva la possibilità di ottenerli o di ottenere un'etichettatura specifica entro i termini richiesti, per motivi non imputabili all'operatore economico stesso e purché l'operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi da prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

8. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluni prodotti od operatori economici.

Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui non sia possibile descrivere in modo sufficientemente preciso e intelligibile l'oggetto dell'appalto. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente".

Articolo 141

Dichiarazione e prova dell'assenza di situazioni di esclusione

(Articoli 106 e 107 del regolamento finanziario)

1. Ai fini dell'articolo 106, paragrafo 10, del regolamento finanziario, l'amministrazione aggiudicatrice accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui alla direttiva 2014/24/UE o, in mancanza di questo, una dichiarazione sull'onore, firmata e datata, attestante che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 107 del regolamento finanziario, o che rientra in uno dei casi di cui all'articolo 106, paragrafo 7, lettera a), del regolamento finanziario.

L'operatore economico può riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura precedente purché confermi che le informazioni ivi contenute sono tuttora valide.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice limita il numero di candidati ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutti i candidati presentano i mezzi di prova di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

In base alla propria valutazione dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non richiedere il DGUE o la dichiarazione sull'onore nei seguenti casi:

- a) procedure per appalti di valore molto modesto a norma dell'articolo 137, paragrafo 2;
- b) procedure per appalti nel campo delle azioni esterne, di valore non superiore a 20 000 EUR, a norma dell'articolo 265, paragrafo 1, dell'articolo 267, paragrafo 1, o dell'articolo 269, paragrafo 1.

2. L'aggiudicatario è tenuto fornire, prima della firma del contratto ed entro la scadenza fissata dall'amministrazione aggiudicatrice, il mezzo di prova di cui al paragrafo 3, a conferma del DGUE o della dichiarazione sull'onore, nei seguenti casi:

- a) per gli appalti aggiudicati dalle istituzioni per proprio conto, di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- b) per gli appalti nel campo delle azioni esterne, di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 265, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 267, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 269, paragrafo 1, lettera a).

3. Come prova sufficiente del fatto che un operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere a), c), d) o f), del regolamento finanziario, l'amministrazione aggiudicatrice accetta un estratto recente del casellario giudiziale o, in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato di recente da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato in cui l'operatore è stabilito, da cui risulti che l'operatore non si trova in una di tali situazioni.

Come prova sufficiente del fatto che un operatore economico non si trova nella situazione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento finanziario, l'amministrazione aggiudicatrice accetta un certificato rilasciato di recente dall'autorità competente dello Stato interessato.

Se lo Stato interessato non rilascia il certificato, l'operatore economico può presentare una dichiarazione giurata resa dinanzi a un'autorità giudiziaria o a un notaio o, in mancanza di questa, una dichiarazione solenne pronunciata dinanzi a un'autorità amministrativa o a un organismo professionale qualificato dello Stato in cui l'operatore è stabilito.

4. L'amministrazione aggiudicatrice esenta un operatore economico dall'obbligo di presentare le prove documentali di cui al paragrafo 3 nel caso delle organizzazioni internazionali, se può accedervi gratuitamente in una banca dati nazionale o se le sono già state presentate ai fini di un'altra procedura, purché la documentazione sia stata emessa in data non anteriore a un anno e sia ancora valida.

In questo caso l'operatore economico dichiara sull'onore che la prova documentale è già stata presentata per una precedente procedura e conferma che la sua situazione non è cambiata.

Articolo 142

Misure volte a evitare la distorsione della concorrenza

(Articolo 107, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

Le misure di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura od ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte.

Il candidato od offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento.

Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati od offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza.

Articolo 143

Funzionamento della banca dati per il sistema di individuazione precoce e di esclusione

(Articolo 108, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 12, del regolamento finanziario)

Ai fini del funzionamento della banca dati di cui all'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le istituzioni, gli uffici, gli organismi, le agenzie e le entità di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), del regolamento finanziario designano le persone autorizzate.

Se del caso, tali persone autorizzate forniscono le informazioni di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del regolamento finanziario. È loro riconosciuto l'accesso a norma dell'articolo 108, paragrafi 4 e 12, del regolamento finanziario.

Per le finalità dell'articolo 108, paragrafo 12, del regolamento finanziario si può fare ricorso alle persone autorizzate già designate dalle entità di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario in conformità della normativa settoriale.

Le informazioni richieste alle entità di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario sono trasmesse esclusivamente attraverso il sistema di gestione delle irregolarità, che è il sistema informativo automatizzato istituito dalla Commissione attualmente in uso per la segnalazione di irregolarità e frodi, in conformità della normativa settoriale.

Ai fini dell'articolo 108, paragrafo 4, del regolamento finanziario, la Commissione mette a disposizione le informazioni trasmesse attraverso tale sistema informativo automatizzato nella banca dati di cui all'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Articolo 144

Istanza

(Articolo 108, paragrafo 6, del regolamento finanziario)

1. Il presidente dell'istanza è nominato dalla Commissione. Viene scelto tra gli ex membri della Corte dei conti, della Corte di giustizia o gli ex funzionari che hanno ricoperto almeno la qualifica di direttore generale in un'istituzione dell'Unione diversa dalla Commissione. È selezionato in funzione delle sue qualità personali e professionali, deve possedere una vasta esperienza in materia giuridica e finanziaria e dare prova di competenza, indipendenza e integrità. Il suo mandato ha durata quinquennale e non è rinnovabile. Il presidente è nominato consigliere speciale ai sensi dell'articolo 5 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Il presidente presiede tutte le sessioni dell'istanza. Esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Non deve sussistere conflitto d'interessi tra le sue funzioni di presidente dell'istanza e altri eventuali incarichi ufficiali.

2. La Commissione designa due membri permanenti. Un altro membro rappresenta l'amministrazione aggiudicatrice richiedente ed è designato conformemente alla sua organizzazione interna.

3. Il segretariato permanente dell'istanza provvede a:

- a) preparare l'analisi delle informazioni presentate all'istanza a norma dell'articolo 108, paragrafo 8, lettera a), del regolamento finanziario;
- b) tenere i rapporti con gli operatori economici e gli altri ordinatori ai fini dell'articolo 108, paragrafo 8, lettere b), c) ed f), del regolamento finanziario;
- c) tenere il registro delle raccomandazioni adottate dall'istanza conformemente all'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento finanziario e delle decisioni adottate dall'amministrazione aggiudicatrice conformemente all'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento finanziario;
- d) garantire la pubblicazione centralizzata conformemente all'articolo 106, paragrafo 16, del regolamento finanziario.

4. Ciascun membro dell'istanza esamina ciascun caso presentato conformemente alle norme e alle procedure stabilite dal presente regolamento, al regolamento finanziario e alle altre norme applicabili stabilite dalla Commissione. Prima di essere designato, e nel corso del suo servizio, ciascun membro dell'istanza ha l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali atti che potrebbero costituire un conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 57 del regolamento finanziario e dell'articolo 32 del presente regolamento. I membri dell'istanza ricusano di trattare casi in cui hanno un conflitto d'interessi effettivo.

5. La Commissione adotta il regolamento interno dell'istanza.

Articolo 146

Criteri di selezione

(Articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

1. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i criteri di selezione, i livelli minimi di capacità e gli elementi richiesti a prova di tale capacità. Tutti i requisiti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

L'amministrazione aggiudicatrice specifica nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai criteri di selezione tenuto conto del paragrafo 6.

Per gli appalti divisi in lotti l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire livelli minimi di capacità per ciascun lotto. Inoltre, può fissare ulteriori livelli minimi di capacità qualora più lotti vengano aggiudicati allo stesso contraente.

2. Per quanto riguarda la capacità di esercitare l'attività professionale, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che un operatore economico soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere iscritto in un registro professionale o commerciale pertinente, ad eccezione delle organizzazioni internazionali;
- b) per gli appalti di servizi, essere in possesso di una particolare autorizzazione attestante che è autorizzato a eseguire l'appalto nello Stato in cui è stabilito o appartenere a una specifica organizzazione professionale.

3. Al ricevimento delle domande di partecipazione o delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice accetta il DGUE o, in mancanza di questo, una dichiarazione sull'onore attestante che il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione.

L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare una dichiarazione aggiornata oppure tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'amministrazione aggiudicatrice esige dai candidati o dall'aggiudicatario la presentazione di documenti complementari aggiornati, salvo qualora li abbia già ricevuti ai fini di un'altra procedura e purché i documenti siano ancora aggiornati oppure vi possa accedere gratuitamente in una banca dati nazionale.

4. In funzione della sua valutazione dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non esigere la prova della capacità giuridica, normativa, finanziaria, economica, tecnica e professionale degli operatori economici nei seguenti casi:

- a) procedure per appalti di valore medio o modesto aggiudicati dalle istituzioni per proprio conto, di valore non superiore a quello di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- b) procedure per appalti nel campo delle azioni esterne, di valore non superiore alle soglie di cui all'articolo 265, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 267, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 269, paragrafo 1, lettera a).

Quando l'amministrazione aggiudicatrice decide di non esigere la prova della capacità giuridica, normativa, finanziaria, economica, tecnica e professionale degli operatori economici, sono esclusi prefinanziamenti.

5. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie, presentando l'impegno di tali soggetti in questo senso.

Con riguardo ai criteri tecnici e professionali, un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente informazioni sulle parti dell'appalto che intende subappaltare e sull'identità dei subappaltatori.

Nel caso di lavori o servizi forniti presso un impianto sotto la supervisione dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima impone al contraente di indicare nome, recapito e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, compresa l'eventuale variazione dei subappaltatori.

6. L'amministrazione aggiudicatrice verifica se i soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento e i futuri subappaltatori, quando il subappalto costituisce una parte considerevole dell'appalto, soddisfano i pertinenti criteri di selezione.

L'amministrazione aggiudicatrice impone che l'operatore economico sostituisca un soggetto o un subappaltatore che non soddisfa un pertinente criterio di selezione.

7. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di forniture, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

Articolo 147

Capacità economica e finanziaria

(Articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

1. Per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere, in particolare, che:

- a) gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- b) gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività;
- c) gli operatori economici forniscano un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Ai fini del primo comma, lettera a), il fatturato minimo annuo non supera il doppio del valore annuo stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate connesse alla natura dell'acquisto, che l'amministrazione aggiudicatrice illustra nei documenti di gara.

Ai fini del primo comma, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice illustra, nei documenti di gara, i metodi e i criteri relativi a tali rapporti.

2. Nel caso dei sistemi dinamici di acquisizione, il fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.

3. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i mezzi di prova che l'operatore economico deve fornire a dimostrazione della sua capacità economica e finanziaria. Essa può esigere, in particolare, uno o più dei seguenti documenti:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) stati finanziari o loro estratti, relativi a un periodo pari o inferiore agli ultimi tre esercizi chiusi;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale dell'operatore economico e, se del caso, il fatturato nel settore oggetto dell'appalto nel corso di un periodo che non può superare gli ultimi tre esercizi disponibili.

L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 148

Capacità tecnica e professionale

(Articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

1. L'amministrazione aggiudicatrice verifica che i candidati od offerenti soddisfano i criteri minimi di selezione relativi alla capacità tecnica e professionale conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i mezzi di prova che l'operatore economico deve fornire a dimostrazione della sua capacità tecnica e professionale. Essa può esigere uno o più dei seguenti documenti:

- a) per i lavori, le forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione o i servizi, i titoli di studio e professionali, le competenze, l'esperienza e la perizia delle persone responsabili dell'esecuzione;
- b) l'elenco di quanto segue:
 - i) principali servizi e forniture effettuati nel corso degli ultimi tre anni, con indicazione di importo, data e cliente, pubblico o privato, corredati su richiesta di dichiarazioni dei clienti;
 - ii) lavori eseguiti nel corso degli ultimi cinque anni, con certificati attestanti la corretta esecuzione dei lavori più importanti;
- c) attestazione dell'equipaggiamento tecnico, dell'attrezzatura o del materiale a disposizione dell'operatore economico per eseguire l'appalto di servizi o di lavori;
- d) descrizione delle attrezzature tecniche e dei mezzi a disposizione dell'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca disponibili;
- e) indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici a disposizione dell'operatore economico, che ne facciano o no parte integrante, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità;
- f) per quanto riguarda le forniture: campioni, descrizioni o fotografie autentiche o certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei prodotti chiaramente individuati con riferimento a norme o specifiche tecniche;
- g) per lavori o servizi, dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
- h) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
- i) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto.

Ai fini del primo comma, lettera b), punto i), se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ad analoghe forniture consegnate o ad analoghi servizi prestati più di tre anni prima.

Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa a lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima.

3. Qualora le forniture o i servizi siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, la capacità tecnica e professionale può essere documentata mediante una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente dello Stato in cui l'operatore economico è stabilito, purché tale organismo acconsenta. La verifica verte sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e sulle capacità di produzione del fornitore e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui essi dispongono, nonché sulle misure che adottano per controllare la qualità.

4. Quando chiede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità, l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulla serie di norme europee in materia e certificati da organismi accreditati. L'amministrazione aggiudicatrice accetta parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dall'operatore economico che dimostra di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini per motivi a lui non imputabili, a condizione che l'operatore economico dimostri che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

5. Quando chiede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o norme di gestione ambientale, l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento al sistema di ecogestione e audit dell'Unione o ad altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾* ovvero ad altre norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificate da organismi accreditati. Qualora l'operatore economico abbia dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini per motivi a lui non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta parimenti altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che l'operatore economico dimostri che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

6. Un'amministrazione aggiudicatrice può concludere che un operatore economico non possiede le capacità professionali richieste per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità quando essa abbia accertato che l'operatore economico ha conflitti d'interessi che possono influire negativamente sull'esecuzione.

Articolo 149

Criteri di aggiudicazione

(Articolo 110, paragrafo 3, del regolamento finanziario)

1. I criteri di qualità possono comprendere elementi quali il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, l'accessibilità, la progettazione adeguata per tutti gli utenti, le caratteristiche sociali, ambientali e innovative, il processo di produzione, prestazione e commercializzazione nonché ogni altro processo specifico in qualsiasi fase del ciclo di vita, l'organizzazione del personale incaricato di eseguire l'appalto, i servizi post-vendita, l'assistenza tecnica e le condizioni di consegna quali data di consegna, procedura di consegna e termine di consegna o di esecuzione.

2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui applica il metodo del prezzo più basso. Tale ponderazione può essere espressa mediante una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

La ponderazione del criterio del prezzo o costo rispetto agli altri criteri non deve far sì che il criterio del prezzo o costo sia neutralizzato.

Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

3. L'amministrazione aggiudicatrice può eventualmente stabilire livelli minimi di qualità. Le offerte al di sotto di tali livelli di qualità sono respinte.

4. I costi del ciclo di vita comprendono, nella misura in cui sono pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi:

a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:

- i) costi relativi all'acquisizione;
- ii) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- iii) costi di manutenzione;
- iv) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;

b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai lavori, alle forniture o ai servizi nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.

5. Quando valuta i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, l'amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che essa impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.

Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali soddisfa le seguenti condizioni:

- a) è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- b) è accessibile a tutte le parti interessate;
- c) gli operatori economici possono fornire i dati richiesti con ragionevole sforzo.

Se del caso, l'amministrazione aggiudicatrice applica i metodi comuni obbligatori per il calcolo dei costi del ciclo di vita stabiliti all'allegato XIII della direttiva 2014/24/UE.

Articolo 150

Ricorso alle aste elettroniche

(Articolo 110, paragrafo 5, del regolamento finanziario)

1. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere ad aste elettroniche, che presentano nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte.

L'amministrazione aggiudicatrice struttura l'asta elettronica come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico.

2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico sia preceduta da un'asta elettronica quando i documenti di gara possono essere fissati in maniera precisa.

Essa può ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all'articolo 122, paragrafo 3, lettera b), e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 131.

L'asta elettronica si fonda su uno dei metodi di aggiudicazione di cui all'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

3. L'amministrazione aggiudicatrice che decide di ricorrere a un'asta elettronica lo indica nel bando di gara.

I documenti di gara comprendono le seguenti informazioni:

- a) il valore degli elementi che saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;
- b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'onere relativo all'oggetto dell'appalto;
- c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

- d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica, compresa l'eventuale organizzazione in fasi e le modalità di conclusione, come stabilito al paragrafo 7;
- e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno presentare l'offerta, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti;
- f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato nonché sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

4. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando le modalità di connessione conformi alle istruzioni. L'invito specifica la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica.

L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive. Essa non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

5. L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta in questione.

L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nei documenti di gara. A tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un determinato valore.

Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, l'amministrazione aggiudicatrice comunica in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essa può inoltre, se ciò è stato precedentemente indicato, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati nonché annunciare il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. Non può, tuttavia, rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

7. L'amministrazione aggiudicatrice dichiara conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) alla data e all'ora preventivamente indicate;
- b) quando non riceve più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbia preventivamente indicato il termine che rispetterà a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;
- c) quando è stato raggiunto il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato.

8. Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

Articolo 151

Offerte anormalmente basse

(Articolo 110, paragrafo 5, del regolamento finanziario)

1. Se, per un determinato appalto, il prezzo o costo proposto in un'offerta appare anormalmente basso, l'amministrazione aggiudicatrice richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi del prezzo o costo e dà all'offerente la possibilità di presentare osservazioni.

L'amministrazione aggiudicatrice può in particolare prendere in considerazione osservazioni riguardanti quanto segue:

- a) l'economia del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;

- c) l'originalità dell'offerta presentata;
- d) il rispetto da parte dell'offerente degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;
- e) il rispetto da parte dei subappaltatori degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;
- f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato in conformità delle norme applicabili.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può respingere l'offerta solo se gli elementi di prova forniti non giustificano sufficientemente il basso livello dei prezzi o costi proposti.

L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa perché non rispetta gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.

3. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto se l'offerente non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del TFUE.

Articolo 152

Termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione

(Articolo 111, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

1. L'amministrazione aggiudicatrice stabilisce i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione.

Nel fissare i termini, l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte. I termini sono superiori ai termini minimi stabiliti dal presente articolo quando le offerte possono essere preparate soltanto a seguito di un sopralluogo o dopo consultazione in loco dei documenti che corroborano i documenti di gara.

I termini sono prorogati di cinque giorni nei casi seguenti:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice non offre l'accesso gratuito diretto, per via elettronica, ai documenti di gara, oppure
 - b) il bando di gara è pubblicato a norma dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera b).
2. Nelle procedure aperte il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 37 giorni dalla data d'invio del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nelle procedure competitive con negoziazione, nei sistemi dinamici di acquisizione e nei partenariati per l'innovazione il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni dalla data d'invio del bando di gara.
4. Nelle procedure ristrette e nelle procedure competitive con negoziazione il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data d'invio dell'invito a presentare offerte.
5. Nel sistema dinamico di acquisizione il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 10 giorni dalla data d'invio dell'invito a presentare offerte.
6. Nelle procedure successive a un invito a manifestare interesse di cui all'articolo 136, paragrafo 1, il termine minimo è:
- a) per la ricezione delle offerte, di 10 giorni dalla data d'invio dell'invito a presentare offerte, nel caso della procedura di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 136, paragrafo 3, lettera b), punto i);
 - b) di 10 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e di 10 giorni per la ricezione delle offerte, nel caso della procedura in due fasi di cui all'articolo 136, paragrafo 3, lettera b), punto ii).
7. Nelle procedure aperte o ristrette l'amministrazione aggiudicatrice può ridurre di cinque giorni i termini per la ricezione delle offerte se accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica.

*Articolo 153***Accesso ai documenti di gara e termine per la comunicazione di informazioni supplementari**

(Articolo 111, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

1. L'amministrazione aggiudicatrice offre accesso gratuito diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara oppure, per le procedure senza bando di gara o quelle a norma dell'articolo 136, a decorrere dalla data d'invio dell'invito a presentare offerte.

In casi giustificati l'amministrazione aggiudicatrice può trasmettere i documenti di gara con altri mezzi se precisa che l'accesso diretto per via elettronica non è possibile per ragioni tecniche o che i documenti di gara contengono informazioni riservate. In tali casi si applica l'articolo 152, paragrafo 1, terzo comma, salvo in caso d'urgenza conformemente all'articolo 154, paragrafo 1.

L'amministrazione aggiudicatrice può imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni contenute nei documenti di gara. Essa rende note tali condizioni, nonché le modalità di accesso ai documenti di gara in questione.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica le informazioni supplementari connesse ai documenti di gara contemporaneamente e per iscritto a tutti gli operatori economici interessati non appena possibile.

L'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a rispondere alle richieste di informazioni supplementari presentate meno di sei giorni lavorativi prima del termine ultimo per la ricezione delle offerte.

3. L'amministrazione aggiudicatrice proroga il termine per la ricezione delle offerte qualora:

- a) non abbia fornito informazioni supplementari al più tardi sei giorni prima del termine ultimo per la ricezione delle offerte, anche se l'operatore economico le ha richieste tempestivamente;
- b) apporti modifiche significative ai documenti di gara.

*Articolo 154***Termini in casi urgenti**

(Articolo 111, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

1. Qualora un'urgenza debitamente motivata renda impossibile rispettare i termini minimi previsti all'articolo 152, paragrafi 2 e 3, per le procedure aperte o ristrette, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare i seguenti termini:

- a) per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte nelle procedure aperte, un termine minimo di 15 giorni dalla data d'invio del bando di gara;
- b) per la ricezione delle offerte per le procedure ristrette, un termine minimo di 10 giorni dalla data d'invio dell'invito a presentare offerte.

2. Nei casi urgenti il termine di cui all'articolo 153, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 153, paragrafo 3, lettera a), è di quattro giorni.

*Articolo 155***Modalità di presentazione delle offerte**

(Articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario)

1. L'amministrazione aggiudicatrice determina le modalità di presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione e può scegliere a tale scopo un mezzo esclusivo di comunicazione.

I mezzi di comunicazione prescelti permettono di garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che ogni offerta o domanda contenga tutte le informazioni necessarie per la sua valutazione;
- b) che sia tutelata l'integrità dei dati;
- c) che sia tutelata la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e che l'amministrazione aggiudicatrice prenda visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
- d) che siano rispettati i requisiti in materia di protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

2. Tranne che per gli appalti di valore inferiore alle soglie stabilite all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione garantiscono, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, che:

- a) l'operatore economico possa essere autenticato con certezza;
- b) l'ora e la data esatte della ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione possano essere stabilite con precisione;
- c) si possa ragionevolmente assicurare che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
- d) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
- e) nelle diverse fasi della procedura di appalto solo le persone autorizzate possano avere accesso alla totalità dei dati trasmessi e possano dare l'accesso ai dati necessari per la procedura;
- f) si possa ragionevolmente assicurare che qualsiasi tentativo di violare una qualsiasi delle condizioni di cui alle lettere da a) ad e) possa essere rilevato.

3. Quando l'amministrazione aggiudicatrice autorizza la presentazione per via elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, i documenti elettronici inviati tramite tali sistemi sono considerati essere gli originali.

4. Quando l'offerta o la domanda di partecipazione sono presentate in forma di lettera, gli offerenti o i candidati scelgono fra le seguenti modalità:

- a) per via postale oppure tramite corriere: in questi casi fa fede il timbro postale o la data della ricevuta di deposito;
- b) mediante deposito presso gli uffici dell'amministrazione aggiudicatrice, direttamente o tramite qualsiasi mandatario dell'offerente o del candidato, nel qual caso la prova è costituita dalla ricevuta di consegna.

5. Presentando una domanda di partecipazione o un'offerta, i candidati od offerenti accettano di ricevere comunicazione dell'esito della procedura per via elettronica.

Articolo 155 bis

Cataloghi elettronici

(Articolo 111, paragrafo 7, del regolamento finanziario)

1. Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico.

2. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, l'amministrazione aggiudicatrice:

- a) lo indica nel bando di gara;
- b) indica nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità di connessione e specifiche tecniche per il catalogo.

3. Quando un contratto quadro multiplo è concluso dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati, utilizzando uno dei seguenti metodi:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice invita i contraenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto specifico in questione;
- b) l'amministrazione aggiudicatrice comunica ai contraenti che intende avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto specifico in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi al contratto quadro.

4. Quando utilizza il metodo di cui al paragrafo 3, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice comunica ai contraenti la data e l'ora in cui intende procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto specifico in questione e dà ai contraenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni.

L'amministrazione aggiudicatrice prevede un adeguato lasso di tempo tra la comunicazione e l'effettiva raccolta delle informazioni.

Prima dell'aggiudicazione del contratto specifico, l'amministrazione aggiudicatrice presenta le informazioni raccolte al contraente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali.

Articolo 156

Garanzie dell'offerta

(Articolo 111, paragrafo 3, del regolamento finanziario)

1. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere la costituzione di una garanzia dell'offerta, a norma dell'articolo 163, nella misura dall'1 % al 2 % del valore totale dell'appalto.
2. Se l'offerta viene ritirata prima della firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice riscatta la garanzia dell'offerta.

L'amministrazione aggiudicatrice svincola la garanzia dell'offerta:

- a) per gli offerenti respinti di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettera b), e le offerte respinte di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettera c), previa informazione sull'esito della procedura;
- b) per le offerte classificate di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettera e), al momento della firma del contratto.

Articolo 157

Apertura delle offerte e delle domande di partecipazione

(Articolo 111, paragrafo 4, del regolamento finanziario)

1. Nelle procedure aperte, rappresentanti autorizzati degli offerenti possono assistere alla seduta di apertura.
2. Nel caso di appalti di valore pari o superiore alle soglie indicate all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario l'ordinatore responsabile nomina una commissione di apertura delle offerte. In funzione di un'analisi dei rischi l'ordinatore può rinunciare ad applicare tale obbligo alla riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un contratto quadro e nei casi previsti all'articolo 134, paragrafo 1, del presente regolamento, ad eccezione delle lettere d) e g) del medesimo articolo.

La commissione di apertura comprende un numero minimo di due persone, in rappresentanza di non meno di due entità organizzative dell'istituzione interessata, senza rapporto gerarchico tra loro. Al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d'interessi, tali persone sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 57 del regolamento finanziario.

Presso le rappresentanze e le unità locali di cui all'articolo 72 del presente regolamento o isolate all'interno di uno Stato membro, se mancano entità distinte non si applica l'obbligo dell'assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative.

3. Nelle procedure d'appalto interistituzionali, la commissione incaricata dell'apertura delle offerte è nominata dall'ordinatore responsabile dell'istituzione responsabile della procedura.
4. L'amministrazione aggiudicatrice verifica e garantisce l'integrità dell'offerta originale, compresa l'offerta finanziaria, e dei mezzi di prova della data e dell'ora di ricezione conformemente all'articolo 155, paragrafi 2 e 4, con ogni metodo adeguato.
5. Nelle procedure aperte, in cui l'appalto è aggiudicato secondo il metodo del prezzo più basso o del costo più basso conformemente all'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento finanziario, i prezzi proposti nelle offerte conformi sono letti ad alta voce.
6. Il verbale d'apertura delle offerte ricevute è firmato dalla persona o dalle persone incaricate dell'apertura o dai membri della commissione di apertura. Esso riporta le offerte conformi ai requisiti dell'articolo 155 e quelle non conformi, motivandone il rigetto a norma dell'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento finanziario. Il verbale può essere firmato mediante un sistema elettronico che consenta un'identificazione sufficiente del firmatario.

Articolo 158

Valutazione delle offerte e delle domande di partecipazione

(Articolo 111, paragrafo 5, del regolamento finanziario)

1. L'ordinatore responsabile nomina un comitato di valutazione incaricato di esprimere un parere consultivo sugli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In funzione di un'analisi dei rischi l'ordinatore può rinunciare ad applicare tale obbligo alla riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un contratto quadro e nei casi previsti all'articolo 134, paragrafo 1, lettere c), e), f), punti i) e iii), e h).

Tuttavia, l'ordinatore responsabile può decidere che tale comitato valuti e classifichi le offerte soltanto secondo i criteri di aggiudicazione e che i criteri di esclusione e di selezione siano valutati con altri mezzi adeguati che garantiscano l'assenza di conflitti d'interessi.

2. Il comitato di valutazione comprende un numero minimo di tre persone, in rappresentanza di non meno di due entità organizzative delle istituzioni o degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento finanziario, senza rapporto gerarchico tra loro; almeno una delle tre persone non deve dipendere dall'ordinatore responsabile.

Presso le rappresentanze e le unità locali di cui all'articolo 72 o isolate all'interno di uno Stato membro, se mancano entità distinte non si applica l'obbligo dell'assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative.

Esperti esterni possono assistere il comitato per decisione dell'ordinatore responsabile.

L'ordinatore responsabile si accerta che le persone partecipanti alla valutazione, compresi gli esperti esterni, rispettino gli obblighi di cui all'articolo 57 del regolamento finanziario.

3. Nelle procedure d'appalto interistituzionali, il comitato di valutazione è nominato dall'ordinatore responsabile dell'istituzione responsabile della procedura. La composizione di tale comitato rispecchia, nei limiti del possibile, il carattere interistituzionale della procedura d'appalto.
4. Sono ritenute ammissibili le domande di partecipazione e le offerte che sono appropriate ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 2, e che non sono irregolari o inaccettabili ai sensi dell'articolo 135, paragrafi 2 e 3.

Articolo 159

Risultati della valutazione e decisione di aggiudicazione

(Articolo 113, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

1. La valutazione sfocia in una relazione di valutazione, che contiene la proposta di aggiudicazione dell'appalto. La relazione di valutazione è datata e firmata dalla persona o dalle persone che hanno effettuato la valutazione o dai membri del comitato di valutazione. La relazione può essere firmata mediante un sistema elettronico che consenta un'identificazione sufficiente del firmatario.

Se al comitato non è stato conferito il compito di verificare le offerte rispetto ai criteri di esclusione e di selezione, la relazione di valutazione è sottoscritta anche dalle persone cui l'ordinatore responsabile ha conferito tale incarico.

2. La relazione di valutazione riporta le seguenti informazioni:

- a) la denominazione e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, ovvero l'oggetto e il valore massimo del contratto quadro;
- b) i nominativi dei candidati od offerenti respinti e i motivi del rigetto in riferimento a una situazione di cui all'articolo 107 del regolamento finanziario o ai criteri di selezione;
- c) gli estremi delle offerte respinte e i motivi del rigetto in riferimento a una delle seguenti situazioni:
 - i) inosservanza dei requisiti minimi stabiliti all'articolo 110, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario;
 - ii) mancato soddisfacimento dei livelli minimi di qualità a norma dell'articolo 149, paragrafo 3, del presente regolamento;
 - iii) offerte giudicate anormalmente basse di cui all'articolo 151 del presente regolamento;
- d) i nominativi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi per cui sono stati prescelti;
- e) i nominativi degli offerenti da classificare con i punteggi ottenuti e le relative motivazioni;
- f) i nominativi dei candidati proposti o dell'aggiudicatario e i motivi di tale scelta;
- g) se nota, la parte dell'appalto o del contratto quadro che il contraente proposto intende subappaltare a terzi.

3. L'amministrazione aggiudicatrice prende quindi la propria decisione, che riporta uno dei seguenti elementi:

- a) l'approvazione della relazione di valutazione, contenente tutte le informazioni elencate al paragrafo 2, integrate dalle seguenti:
 - i) il nominativo dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta con riferimento ai criteri di selezione e di aggiudicazione preventivamente annunciati, compresi, se del caso, i motivi per i quali si è deciso di non seguire la raccomandazione espressa nella relazione di valutazione;
 - ii) in caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, procedura competitiva con negoziazione o dialogo competitivo, le circostanze di cui agli articoli 134, 135 e 266, che giustificano il ricorso a tali procedure;
- b) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare l'appalto.

4. L'ordinatore può riunire il contenuto della relazione di valutazione e della decisione di aggiudicazione in un unico documento e firmarlo in uno dei seguenti casi:

- a) procedure al di sotto delle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario, se è pervenuta una sola offerta;

- b) riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un contratto quadro se non è stato nominato il comitato di valutazione;
 - c) casi di cui all'articolo 134, paragrafo 1, lettere c), e), f), punti i) e iii), e h), se non è stato nominato il comitato di valutazione.
5. In caso di procedura d'appalto interistituzionale, la decisione di cui al paragrafo 3 compete all'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura.

Articolo 160

Contatti tra amministrazioni aggiudicatrici e candidati od offerenti

(Articolo 112 del regolamento finanziario)

1. I contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati od offerenti durante lo svolgimento della procedura d'appalto sono autorizzati a titolo eccezionale a norma dei paragrafi 2 e 3.
2. Prima della data limite per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice può comunicare le informazioni supplementari conformemente all'articolo 153, paragrafo 2:
 - a) su iniziativa dei candidati od offerenti, esclusivamente allo scopo di chiarire i documenti di gara;
 - b) di propria iniziativa, se si accorge di un errore, di un'inesattezza, di un'omissione o di qualsiasi altra lacuna materiale nella redazione dei documenti di gara.
3. Tutti i casi in cui hanno avuto luogo contatti e i casi debitamente motivati in cui non sono stati presi contatti di cui all'articolo 96 del regolamento finanziario vengono segnalati nel fascicolo relativo alla gara.

Articolo 161

Informazione dei candidati e offerenti

(Articolo 113, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario)

1. L'amministrazione aggiudicatrice comunica a tutti i candidati od offerenti, simultaneamente e individualmente, per via elettronica, le decisioni prese riguardo all'esito della procedura non appena possibile dopo ciascuna delle seguenti fasi:
 - a) la fase di apertura nei casi di cui all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento finanziario;
 - b) la decisione in base ai criteri di esclusione e di selezione nel caso delle procedure d'appalto organizzate in due fasi distinte;
 - c) la decisione di aggiudicazione.

In ciascun caso l'amministrazione aggiudicatrice precisa i motivi del rigetto della domanda di partecipazione o dell'offerta e indica i mezzi di ricorso disponibili.

Nell'informare l'aggiudicatario l'amministrazione aggiudicatrice precisa che la decisione comunicata non costituisce un impegno da parte sua.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica le informazioni previste all'articolo 113, paragrafo 3, del regolamento finanziario non appena possibile e comunque entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta scritta. Quando l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica appalti per proprio conto, essa utilizza mezzi elettronici. Anche l'offerente può inviare la richiesta per via elettronica.

3. Quando l'amministrazione aggiudicatrice comunica per via elettronica, le informazioni si considerano ricevute dai candidati od offerenti se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare di averle inviate all'indirizzo elettronico indicato nell'offerta o nella domanda di partecipazione.

In tal caso le informazioni si considerano pervenute al candidato od offerente alla data di invio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

(¹)* Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(²)* Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).

(³)* Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).

(⁴)* Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(⁵)* Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

(⁶)* Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(⁷)* Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(⁸)* Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).»;

10) alla parte prima, titolo V, capo 1, la sezione 4 è sostituita dalla seguente:

«Sezione 4

Esecuzione del contratto, garanzie e azioni correttive

Articolo 163

Garanzie

(Articolo 115 del regolamento finanziario)

1. Se l'amministrazione aggiudicatrice decide di richiedere una garanzia, lo annuncia nei documenti di gara.

2. Quando si esige dai contraenti la costituzione di una garanzia, questa deve coprire un importo e un periodo sufficienti per consentire di farla valere.

3. La garanzia è fornita da una banca o da un istituto finanziario autorizzato che l'amministrazione aggiudicatrice accetta. Tale garanzia può essere sostituita dalla fideiussione con vincolo di solidarietà prestata da un terzo, previa accettazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia è costituita in euro.

Essa ha lo scopo di rendere la banca o l'istituto finanziario o il terzo garanti in solido irrevocabilmente o garanti a prima richiesta delle obbligazioni del contraente.

*Articolo 164***Garanzia per prefinanziamenti**

(Articolo 115 del regolamento finanziario)

1. Allorché l'amministrazione aggiudicatrice ha stabilito la necessità di prefinanziamento, essa valuta i rischi connessi al versamento di prefinanziamenti, prima di avviare la procedura di appalto, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

- a) il valore stimato dell'appalto;
- b) l'oggetto;
- c) la durata e il ritmo;
- d) la struttura del mercato.

2. La garanzia non è richiesta per gli appalti di valore modesto di cui all'articolo 137, paragrafo 1.

La garanzia è svincolata man mano che il prefinanziamento è detratto dai pagamenti intermedi o dai pagamenti a titolo di saldo versati al contraente conformemente alle clausole contrattuali.

*Articolo 165***Garanzia di esecuzione**

(Articolo 115 del regolamento finanziario)

1. In base a un esame caso per caso e previa analisi dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere una garanzia di esecuzione per assicurare che il contraente adempia i suoi obblighi contrattuali sostanziali.

2. La garanzia di esecuzione ammonta al massimo al 10 % del valore totale dell'appalto.

3. Essa è integralmente svincolata dopo il collaudo definitivo dei lavori, delle forniture o dei servizi complessi, entro un termine conforme all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento finanziario che deve essere specificato nel contratto. La garanzia può essere svincolata parzialmente o integralmente dopo il collaudo provvisorio dei lavori, delle forniture o dei servizi complessi.

*Articolo 165 bis***Ritenuta di garanzia**

(Articolo 115 del regolamento finanziario)

1. In base a un esame caso per caso e previa analisi dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere una ritenuta di garanzia per assicurare che il contraente ponga rimedio ai difetti durante il periodo di responsabilità contrattuale.

Non può essere fatto ricorso alla ritenuta di garanzia in un contratto nell'ambito del quale è stata richiesta una garanzia di esecuzione che non è stata svincolata.

2. La ritenuta di garanzia, corrispondente al massimo al 10 % del valore totale dell'appalto, può essere costituita mediante trattenuta all'atto dei pagamenti intermedi man mano che questi vengono effettuati oppure mediante trattenuta all'atto del pagamento finale.

L'amministrazione aggiudicatrice ne stabilisce l'importo, che è proporzionato ai rischi individuati in relazione all'esecuzione dell'appalto, tenuto conto dell'oggetto e delle condizioni commerciali consuete nel settore.

3. Il contraente può presentare richiesta, subordinata all'approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, di sostituire la ritenuta di garanzia con una delle garanzie di cui all'articolo 163.

4. L'amministrazione aggiudicatrice svincola la ritenuta di garanzia dopo la scadenza del periodo di responsabilità contrattuale, entro un termine conforme all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento finanziario che deve essere specificato nel contratto.

Articolo 166

Sospensione in caso di errori sostanziali o irregolarità

(Articolo 116, paragrafo 3, del regolamento finanziario)

Se dopo aver sospeso l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 3, del regolamento finanziario i presunti errori sostanziali, irregolarità o frodi non sono confermati, l'esecuzione dell'appalto riprende non appena possibile.»;

11) alla parte prima, titolo V, il capo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPO 2

Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione per proprio conto

Articolo 166 bis

Centrale di committenza

(Articolo 117 del regolamento finanziario)

1. Una centrale di committenza può agire in veste di:

- a) grossista, comprando, immagazzinando e rivendendo forniture e servizi alle altre amministrazioni aggiudicatrici;
- b) intermediario, aggiudicando contratti quadro o gestendo sistemi dinamici di acquisizione ad uso delle altre amministrazioni aggiudicatrici, come annunciato nel bando o avviso iniziale.

2. La centrale di committenza svolge tutte le procedure di appalto utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Articolo 167

Individuazione del livello adeguato per il calcolo del valore dell'appalto

(Articolo 117 del regolamento finanziario)

Ciascun ordinatore delegato o sottodelegato nell'ambito di ciascuna istituzione valuta se sono raggiunte le soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Articolo 168

Lotti

(Articolo 118, paragrafo 4, del regolamento finanziario)

1. Quando risulti opportuno, tecnicamente fattibile ed economico, gli appalti sono aggiudicati per lotti distinti nell'ambito della stessa procedura.

2. Quando l'oggetto di un appalto è ripartito in più lotti, ciascuno dei quali forma oggetto di un appalto, ai fini del calcolo globale della soglia pertinente si deve tener conto del valore totale di tutti i lotti.

Se il valore totale di tutti i lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario, a ciascun lotto si applica il disposto dell'articolo 103, paragrafo 1, e degli articoli 104 e 104 bis del regolamento finanziario.

3. Quando un appalto è aggiudicato per lotti distinti, le offerte sono valutate separatamente per ciascun lotto. Se più lotti sono aggiudicati al medesimo offerente, può essere firmato un contratto unico relativo a tali lotti.

Articolo 169

Modalità di stima del valore dell'appalto

(Articolo 118, paragrafo 4, del regolamento finanziario)

1. L'amministrazione aggiudicatrice stima il valore di un appalto in base all'importo totale pagabile compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi.

Tale stima è effettuata al più tardi nel momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di appalto.

2. Per i contratti quadro e i sistemi dinamici di acquisizione si prende in considerazione il valore massimo del complesso degli appalti previsti nel corso dell'intera durata del contratto quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

Per i partenariati per l'innovazione si prende in considerazione il valore massimo stimato delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché dei lavori, delle forniture o dei servizi da acquistare alla fine del partenariato.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

3. Per gli appalti di servizi, si considera quanto segue:

- a) per i servizi assicurativi, il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
- b) per i servizi bancari o finanziari, gli onorari, le commissioni, gli interessi e altri tipi di remunerazione;
- c) per gli appalti riguardanti la progettazione, gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

4. Per gli appalti di servizi che non indicano un prezzo totale o per gli appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

- a) nel caso di appalti di durata determinata:
 - i) pari o inferiore a quarantotto mesi per i servizi o a dodici mesi per le forniture, il valore totale per l'intera durata;
 - ii) superiore a dodici mesi per le forniture, il valore totale, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;
- b) nel caso di appalti di durata indeterminata o, per i servizi, di durata superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

5. Per gli appalti di servizi o di forniture che presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è uno dei seguenti:

- a) il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo da aggiudicare nel corso dell'esercizio.

6. Per gli appalti di lavori viene preso in considerazione, oltre al valore dei lavori, il valore totale stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messi a disposizione dell'imprenditore dall'amministrazione aggiudicatrice.

7. Nel caso dei contratti di concessione il valore è costituito dal fatturato totale stimato del concessionario generato per tutta la durata del contratto.

Il valore è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- a) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori o dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice;
- b) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- c) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
- d) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dall'amministrazione aggiudicatrice, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
- e) i pagamenti ai candidati od offerenti.

Articolo 171

Periodo di status quo prima della firma del contratto

(Articolo 118, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario)

1. Il periodo di status quo decorre da una delle date seguenti:

- a) dal giorno successivo all'invio simultaneo per via elettronica delle comunicazioni agli offerenti aggiudicatari e non aggiudicatari;
- b) oppure, quando il contratto d'appalto o il contratto quadro è aggiudicato ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera b), dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 123, paragrafo 5, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

All'occorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può sospendere la firma del contratto per procedere a un esame supplementare se lo giustificano le richieste od osservazioni formulate dai candidati od offerenti respinti o danneggiati, od ogni altra informazione pertinente da essa ricevuta durante il periodo stabilito all'articolo 118, paragrafo 3, del regolamento finanziario. In caso di sospensione, tutti i candidati od offerenti sono informati entro i tre giorni lavorativi successivi alla relativa decisione.

Se un contratto d'appalto o contratto quadro non può essere firmato con l'offerente prescelto, l'amministrazione aggiudicatrice può aggiudicarlo al secondo miglior offerente.

2. Il periodo di cui al paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:

- a) procedure nelle quali è stata presentata una sola offerta;
- b) contratti specifici basati su un contratto quadro;
- c) sistemi dinamici di acquisizione;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di cui all'articolo 134, eccetto la procedura di cui all'articolo 134, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 172

Prove in materia di accesso agli appalti

(Articolo 119 del regolamento finanziario)

I documenti di gara prescrivono ai candidati od offerenti di indicare lo Stato nel quale sono stabiliti, presentando le prove richieste in materia secondo la legislazione di tale Stato.»;

12) all'articolo 182, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando i controlli a posteriori rivelano che l'evento determinante la sovvenzione non ha avuto luogo e che al beneficiario sono stati erogati indebitamente importi relativi a una sovvenzione sulla base di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso, la Commissione ha il diritto di recuperare a concorrenza dell'ammontare della sovvenzione.»;

13) l'articolo 197 è sostituito dal seguente:

«Articolo 197

Prova di non esclusione

(Articolo 131 del regolamento finanziario)

In funzione di un'analisi dei rischi, l'ordinatore responsabile può esigere che i richiedenti prescelti forniscano i mezzi di prova di cui all'articolo 141, paragrafo 3, fatto salvo l'articolo 141, paragrafo 4.

Se richiesto dall'ordinatore responsabile, i richiedenti prescelti sono tenuti a produrre le prove di cui all'articolo 141, paragrafo 3, fatto salvo l'articolo 141, paragrafo 4, tranne in caso d'impossibilità materiale riconosciuta dall'ordinatore responsabile.»;

14) l'articolo 200 è soppresso;

15) all'articolo 212, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le regole di concorso dispongono quanto segue:

a) le condizioni di partecipazione, che stabiliscono almeno:

- i) i criteri di ammissibilità;
- ii) le modalità e il termine finale di iscrizione dei partecipanti, se necessaria, e di presentazione delle proposte, alle condizioni previste al paragrafo 2;
- iii) l'esclusione dei partecipanti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e all'articolo 107 del regolamento finanziario;
- iv) la responsabilità esclusiva dei partecipanti in caso di azioni legali inerenti alle attività svolte nell'ambito del concorso;
- v) l'accettazione da parte dei vincitori dei controlli e delle revisioni contabili della Commissione, dell'OLAF e della Corte dei conti nonché degli obblighi in materia di pubblicità specificati dalle regole del concorso;
- vi) che al concorso si applica il diritto dell'Unione, integrato se necessario dal diritto nazionale indicato nelle regole del concorso;
- vii) il giudice o il tribunale arbitrale competente per le controversie;
- viii) che ai partecipanti possono essere imposte sanzioni finanziarie o decisioni di esclusione ai sensi dell'articolo 106 del regolamento finanziario;

b) i criteri di aggiudicazione, tali da consentire di valutare la qualità delle proposte rispetto agli obiettivi perseguiti e ai risultati attesi nonché di stabilire obiettivamente il vincitore;

- c) l'importo del premio o dei premi;
- d) le modalità di versamento dei premi ai vincitori dopo l'aggiudicazione.

Ai fini del primo comma, lettera a), punto i), i beneficiari di sovvenzioni dell'Unione sono ammissibili, se non altrimenti disposto dalle regole del concorso.

Ai fini del primo comma, lettera a), punto vi), può essere prevista una deroga in caso di partecipazione di organizzazioni internazionali.»;

- 16) all'articolo 221, il paragrafo 3 è soppresso;
- 17) alla parte seconda, titolo IV, il capo 3 è sostituito dal seguente:

«CAPO 3

Appalti

Articolo 260

Locazione d'immobili

(Articolo 190 del regolamento finanziario)

Possono essere finanziati con gli stanziamenti operativi destinati alle azioni esterne soltanto gli appalti immobiliari relativi alla locazione di immobili già costruiti al momento della firma del contratto di locazione. Questi appalti sono oggetto della pubblicazione di cui all'articolo 124.

Articolo 261

Appalti di servizi

(Articolo 190 del regolamento finanziario)

1. Gli appalti di servizi comprendono:
 - a) gli appalti di studi, che sono conclusi tra il contraente e l'amministrazione aggiudicatrice e hanno per oggetto, tra l'altro, gli studi attinenti all'individuazione e alla preparazione dei progetti, gli studi di fattibilità, gli studi economici e di mercato, gli studi tecnici, le valutazioni e i controlli;
 - b) gli appalti di assistenza tecnica, nell'ambito dei quali il contraente è incaricato di esercitare una funzione consultiva, oppure è chiamato ad assumere la direzione o la supervisione di un progetto o a mettere a disposizione gli esperti precisati nell'appalto.
2. Quando un paese terzo dispone di personale di gestione qualificato nella sua amministrazione o entità a partecipazione pubblica, gli appalti possono essere eseguiti direttamente da tali uffici o entità in economia.

Articolo 262

Disposizioni specifiche relative alle soglie e modalità di aggiudicazione degli appalti esterni

(Articolo 190 del regolamento finanziario)

Gli articoli da 123 a 126, a eccezione delle definizioni, l'articolo 128, l'articolo 134, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 135, paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a f), l'articolo 135, paragrafo 4, gli articoli 137 e 137 bis, l'articolo 139, paragrafi da 3 a 7, l'articolo 148, paragrafo 4, l'articolo 151, paragrafo 3, l'articolo 152, l'articolo 153, paragrafi 2 e 3, gli articoli 154, 155 e 157, l'articolo 158, a eccezione del paragrafo 4, e l'articolo 160 del presente regolamento non si applicano agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici o per loro conto ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

L'attuazione delle disposizioni in materia di appalti del presente capo è oggetto di una decisione della Commissione, così come i controlli adeguati che l'ordinatore responsabile deve svolgere quando l'amministrazione aggiudicatrice non è la Commissione.

Articolo 263

Prove in materia di accesso agli appalti

(Articolo 191 del regolamento finanziario)

I documenti di gara prescrivono ai candidati od offerenti di indicare lo Stato nel quale sono effettivamente stabiliti, presentando le prove richieste in materia secondo la legislazione di tale Stato.

Articolo 264

Pubblicità

(Articolo 190 del regolamento finanziario)

1. Se del caso, l'avviso di preinformazione per le gare d'appalto internazionali è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni per via elettronica quanto prima possibile.
2. Ai fini del presente capo, il bando di gara è pubblicato:
 - a) almeno nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per le gare d'appalto internazionali;
 - b) almeno nella gazzetta ufficiale dello Stato destinatario o con qualsiasi mezzo di comunicazione equivalente per le gare d'appalto locali.

Qualora il bando di gara sia pubblicato anche localmente, esso deve essere identico a quello pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e deve essere pubblicato simultaneamente. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è assicurata dalla Commissione. L'eventuale pubblicazione locale può essere a cura delle entità di cui all'articolo 190, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario.

3. L'avviso di aggiudicazione dell'appalto è inviato quando viene firmato il contratto, eccetto quando l'appalto è stato dichiarato segreto, sempre che ciò sia ancora necessario, quando per la sua esecuzione devono applicarsi speciali misure di sicurezza, quando lo esige la tutela degli interessi essenziali dell'Unione o del paese terzo, oppure quando la pubblicazione dell'avviso è considerata inopportuna.
4. Nei casi di cui all'articolo 114 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento finanziario, è pubblicato un avviso di modifica del contratto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* quando il valore della modifica è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 265, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 267, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 269, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 265

Soglie e procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi e dei contratti di concessione di servizi

(Articolo 190 del regolamento finanziario)

1. Le soglie e procedure di cui all'articolo 190 del regolamento finanziario sono stabilite nel modo seguente per gli appalti di servizi e i contratti di concessione di servizi:
 - a) appalti di valore pari o superiore a 300 000 EUR:
 - i) invito ristretto internazionale a presentare offerte ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario e dell'articolo 264, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;
 - ii) invito aperto internazionale a presentare offerte ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario e dell'articolo 264, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;

- b) appalti di valore inferiore a 300 000 EUR: procedura negoziata competitiva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo;
- c) gli appalti di valore pari o inferiore a 20 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un'unica offerta;
- d) i pagamenti relativi a spese d'importo pari o inferiore a 2 500 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta.

2. Nella procedura ristretta internazionale di cui al paragrafo 1, lettera a), il bando di gara indica il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Per gli appalti di servizi sono invitati almeno quattro candidati. Il numero di candidati ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza reale.

L'elenco dei candidati prescelti è pubblicato sul sito Internet della Commissione.

Se i candidati che soddisfano i criteri di selezione o i livelli minimi di capacità sono in numero inferiore a quello minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare a presentare un'offerta soltanto i candidati rispondenti ai criteri per la presentazione delle offerte.

3. Nell'ambito della procedura negoziata competitiva di cui al paragrafo 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice stila un elenco di almeno tre offerenti, a sua scelta, senza pubblicazione del bando.

Nell'ambito della procedura negoziata competitiva gli offerenti possono essere scelti dall'elenco di potenziali offerenti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettera b), pubblicizzato tramite un invito a manifestare interesse.

Se, dopo aver consultato gli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un'offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, l'appalto può essere aggiudicato, purché i criteri di aggiudicazione siano soddisfatti.

4. Per i servizi legali non rientranti nell'articolo 134, paragrafo 1, lettera h), le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata competitiva, a prescindere dal valore stimato dell'appalto.

Articolo 266

Ricorso alla procedura negoziata per gli appalti di servizi, forniture e lavori

(Articolo 190 del regolamento finanziario)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata in base a un'unica offerta nei seguenti casi:

- a) quando le prestazioni sono affidate a organismi pubblici o a istituzioni o associazioni senza scopo di lucro e hanno per oggetto azioni a carattere istituzionale o sono mirate all'assistenza a popolazioni nel settore sociale;
- b) quando una gara d'appalto è stata infruttuosa, ossia non sono state presentate offerte meritevoli di essere prese in considerazione sul piano qualitativo o finanziario, nel qual caso, dopo l'annullamento della gara d'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può avviare negoziati con l'offerente o gli offerenti di sua scelta, che hanno partecipato alla gara d'appalto, sempre che i documenti di gara non siano stati modificati in modo sostanziale;
- c) quando dev'essere stipulato un nuovo contratto a seguito della risoluzione anticipata di uno esistente.

2. Ai fini dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera c), sono assimilati a situazioni di estrema urgenza gli interventi effettuati nell'ambito delle situazioni di crisi di cui all'articolo 190, paragrafo 2. L'ordinatore delegato, se necessario di concerto con gli altri ordinatori delegati interessati, constata la situazione di estrema urgenza e riesamina la sua decisione periodicamente con riferimento al principio della sana gestione finanziaria.

3. Le azioni a carattere istituzionale di cui al paragrafo 1, lettera a), comprendono i servizi direttamente connessi alle funzioni statutarie degli organismi pubblici.

*Articolo 267***Soglie e procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture**

(Articolo 190 del regolamento finanziario)

1. Le soglie e procedure di cui all'articolo 190 del regolamento finanziario sono stabilite nel modo seguente per gli appalti di forniture:
 - a) appalti di valore pari o superiore a 300 000 EUR: invito aperto internazionale a presentare offerte ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario e dell'articolo 264, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;
 - b) appalti di valore inferiore a 300 000 EUR:
 - i) appalti di valore pari o superiore a 100 000 EUR ma inferiore a 300 000 EUR: invito aperto locale a presentare offerte ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario e dell'articolo 264, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;
 - ii) appalti di valore inferiore a 100 000 EUR: procedura negoziata competitiva ai sensi del paragrafo 2;
 - c) i pagamenti relativi a spese d'importo pari o inferiore a 2 500 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta;
 - d) gli appalti di valore pari o inferiore a 20 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un'unica offerta.
2. Nell'ambito della procedura negoziata competitiva di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), l'amministrazione aggiudicatrice stila un elenco di almeno tre fornitori, a sua scelta, senza pubblicazione del bando.

Se, dopo aver consultato i fornitori, l'amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un'offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, l'appalto può essere aggiudicato, purché i criteri di aggiudicazione siano soddisfatti.

*Articolo 269***Soglie e procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni di lavori**

(Articolo 190 del regolamento finanziario)

1. Le soglie e procedure di cui all'articolo 190 del regolamento finanziario sono stabilite nel modo seguente per gli appalti di lavori e i contratti di concessione di lavori:
 - a) appalti di valore pari o superiore a 5 000 000 EUR:
 - i) invito aperto internazionale a presentare offerte ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario e dell'articolo 264, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;
 - ii) tenuto conto della particolarità di determinati lavori, invito ristretto internazionale a presentare offerte ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario e dell'articolo 264, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;
 - b) appalti di valore pari o superiore a 300 000 EUR ma inferiore a 5 000 000 EUR: invito aperto locale a presentare offerte ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario e dell'articolo 264, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;
 - c) appalti di valore inferiore a 300 000 EUR: procedura negoziata competitiva ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo;
 - d) gli appalti di valore pari o inferiore a 20 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un'unica offerta;
 - e) i pagamenti relativi a spese d'importo pari o inferiore a 2 500 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta.

2. Nell'ambito della procedura negoziata competitiva di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice stila un elenco di almeno tre imprenditori, a sua scelta, senza pubblicazione del bando.

Se, dopo aver consultato gli imprenditori, l'amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un'offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, l'appalto può essere aggiudicato, purché i criteri di aggiudicazione siano soddisfatti.

Articolo 273

Capitolato d'oneri

(Articolo 190 del regolamento finanziario)

In deroga all'articolo 138, paragrafo 3, per tutte le procedure che comportano una domanda di partecipazione, il capitolato d'oneri può essere suddiviso secondo le due fasi della procedura e la prima fase può contenere soltanto le informazioni di cui all'articolo 138, paragrafo 3, lettere a) ed f).

Articolo 274

Garanzie

(Articolo 190 del regolamento finanziario)

1. In deroga all'articolo 163, le garanzie sono costituite in euro o nella valuta dell'appalto al quale sono riferite.
2. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere una garanzia dell'offerta in conformità dell'articolo 156. In deroga all'articolo 156, paragrafo 2, l'amministrazione aggiudicatrice svincola la garanzia dell'offerta al momento della firma del contratto.
3. In deroga all'articolo 165, paragrafo 1, è richiesta una garanzia di esecuzione se il valore dell'appalto è superiore alle seguenti soglie:
 - a) 345 000 EUR per gli appalti di lavori;
 - b) 150 000 EUR per gli appalti di forniture.
4. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere una ritenuta di garanzia in conformità dell'articolo 165 bis.

Articolo 275

Termini delle procedure

(Articolo 190 del regolamento finanziario)

1. Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo e non oltre la data e l'ora indicati nell'invito a presentare offerte. I termini di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, fissati dalle amministrazioni aggiudicatrici, sono sufficientemente lunghi affinché gli interessati dispongano di un termine ragionevole e adeguato per preparare e depositare le loro offerte.

Per gli appalti di servizi l'intervallo minimo tra la data di spedizione della lettera d'invito e il termine finale fissato per la ricezione delle offerte è di cinquanta giorni. Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini.

2. Gli offerenti possono presentare domande per iscritto prima della data limite per la ricezione delle offerte. L'amministrazione aggiudicatrice risponde alle domande prima della data limite per la ricezione delle offerte.

3. Nelle procedure ristrette internazionali il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla pubblicazione del bando di gara. L'intervallo minimo tra la data di spedizione della lettera d'invito e il termine finale fissato per la ricezione delle offerte è di cinquanta giorni. Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini.

4. Nelle procedure aperte internazionali, i termini minimi per la ricezione delle offerte sono i seguenti, a decorrere dalla data di invio del bando di gara:

- a) novanta giorni per gli appalti di lavori;
- b) sessanta giorni per gli appalti di forniture.

Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini.

5. Nelle procedure aperte locali i termini minimi per la ricezione delle offerte sono i seguenti, a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara:

- a) sessanta giorni per gli appalti di lavori;
- b) trenta giorni per gli appalti di forniture.

Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini.

6. Per le procedure negoziate competitive di cui all'articolo 265, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e all'articolo 269, paragrafo 1, lettera c), per la presentazione delle offerte è accordato ai candidati un termine minimo di trenta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito a presentare un'offerta.

Articolo 276

Comitato di valutazione

(Articolo 190 del regolamento finanziario)

1. Tutte le domande di partecipazione e offerte dichiarate conformi sono valutate e classificate da un comitato di valutazione sulla base dei criteri di esclusione, di selezione e di aggiudicazione precedentemente annunciati. Il comitato è composto da un numero dispari di membri, almeno tre, che vantano la competenza tecnica e amministrativa necessaria per pronunciarsi validamente sulle offerte. I membri di tale comitato firmano una dichiarazione d'imparzialità e di assenza di conflitti d'interessi.

2. Quando non sia l'amministrazione aggiudicatrice, la Commissione può chiedere di ricevere copia dei documenti di gara, delle offerte e della loro valutazione, nonché dei contratti firmati. Essa può inoltre partecipare a titolo d'osservatore all'apertura e alla valutazione delle offerte.

3. Sono eliminate le offerte che non contengono tutti gli elementi essenziali richiesti nei documenti di gara o che non corrispondono agli specifici requisiti che vi sono prescritti.

Tuttavia, il comitato di valutazione o l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai candidati od offerenti, nel rispetto del principio della parità di trattamento e indicando una precisa scadenza, di produrre documenti supplementari o di fornire chiarimenti riguardo ai documenti giustificativi presentati in relazione ai criteri di esclusione, di selezione e di aggiudicazione.

4. In caso di offerte anormalmente basse di cui all'articolo 151, il comitato chiede le necessarie precisazioni sulla composizione dell'offerta.

5. Si può derogare all'obbligo di costituire un comitato di valutazione per le procedure relative ad appalti di valore pari o inferiore a 20 000 EUR e in funzione di un'analisi dei rischi alla riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un contratto quadro nonché nel caso delle procedure negoziate di cui all'articolo 134, paragrafo 1, lettere c), e), f), punti i) e iii), e h).»;

18) all'articolo 287, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni persona fisica interessata può presentare la sua candidatura in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità dell'invito a manifestare interesse, a eccezione degli ultimi tre mesi.»

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Il termine di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 quale modificato dal presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Fino al 31 dicembre 2017, i termini di cui all'articolo 152, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 quale modificato dal presente regolamento non sono inferiori a 42 giorni per la ricezione delle offerte e a 37 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione.

3. L'articolo 143, quinto comma, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 quale modificato dal presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/2463 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2015

relativa al regolamento interno dell'istanza di cui all'articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 144,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 crea un'istanza incaricata di assicurare una valutazione centralizzata delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e di adottare le opportune raccomandazioni («l'istanza»).
- (2) L'articolo 108, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 stabilisce la composizione dell'istanza e prevede che l'istanza sia assistita da un segretariato permanente fornito dalla Commissione.
- (3) L'articolo 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 disciplina l'organizzazione e la composizione dell'istanza, la procedura di nomina del presidente e la gestione dei conflitti d'interessi. A norma dell'articolo 144, paragrafo 5, il regolamento interno dell'istanza deve essere adottato dalla Commissione.
- (4) È opportuno specificare la procedura di nomina e revoca del presidente e prevedere disposizioni sulla supplenza per i casi in cui il presidente sia assente o impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.
- (5) Occorre stabilire norme dettagliate sulla composizione dell'istanza in qualsiasi caso, specie per quanto riguarda la designazione dei due membri permanenti, i loro supplenti e il membro supplementare che rappresenta l'ordinatore.
- (6) Ai fini della corretta gestione dell'istanza, è opportuno specificare ulteriormente le funzioni di supporto che devono essere svolte dal segretariato nell'ambito dei suoi lavori.
- (7) Occorre chiarire ulteriormente la procedura da seguire per sottoporre un caso all'istanza, specie per quanto riguarda il contenuto minimo della richiesta dell'ordinatore.
- (8) Nell'interesse degli operatori economici, è necessario chiarire le modalità pratiche atte a garantire il rispetto del loro diritto di essere ascoltati.

⁽¹⁾ GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 362 del 31.12.2012, pag. 1.

- (9) È opportuno definire le modalità pratiche per una stretta collaborazione fra l'istanza e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alla luce degli accordi amministrativi in materia di cooperazione e tempestivo scambio di informazioni tra la Commissione e l'OLAF.
- (10) È opportuno chiarire le norme per l'adozione delle raccomandazioni dell'istanza.
- (11) Qualsiasi trattamento dei dati personali da parte dell'istanza e del suo segretariato deve essere effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (12) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ dovrebbe applicarsi alle raccomandazioni adottate dall'istanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce il regolamento interno dell'istanza di cui all'articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 («l'istanza»).

Articolo 2

Nomina e revoca del presidente

1. Il presidente dell'istanza è nominato dalla Commissione in conformità dell'articolo 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
2. Qualora non soddisfatti più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni, il presidente può essere revocato dalla Commissione.

Articolo 3

Supplenza del presidente

1. Il presidente ha un supplente che lo sostituisce quando è assente o impossibilitato a svolgere le proprie funzioni. Il supplente è nominato dalla Commissione in conformità dell'articolo 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
2. Qualora il presidente e il suo supplente siano entrambi assenti o impossibilitati a svolgere le loro funzioni, svolge le funzioni di supplente il membro permanente con la maggiore anzianità ⁽³⁾, designato in conformità dell'articolo 4. In questo caso, il membro permanente che fa le veci del presidente è sostituito dal proprio supplente designato in conformità dell'articolo 4.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GUL 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁽³⁾ Si applicano le regole della Commissione in materia di anzianità.

*Articolo 4***Designazione dei membri dell'istanza e dei loro supplenti**

1. Il direttore del Servizio finanziario centrale presso la direzione generale del Bilancio è uno dei due membri permanenti dell'istanza di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa un funzionario di grado AD11 o superiore come suo supplente.

Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa il secondo membro permanente e il suo supplente ad personam fra i funzionari di grado pari o superiore, rispettivamente, a AD 14 e AD 11.

2. Il membro supplementare che rappresenta l'ordinatore richiedente, di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, è designato in conformità del regolamento interno e delle regole amministrative interne dell'istituzione, dell'agenzia, dell'ufficio o dell'organismo in questione, in conformità dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

*Articolo 5***Designazione degli osservatori e collaborazione con l'OLAF**

1. Gli osservatori non partecipano all'adozione delle raccomandazioni dell'istanza in conformità dell'articolo 13.

2. Hanno lo status di osservatori i rappresentanti delle seguenti entità:

a) il servizio giuridico della Commissione;

b) l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), quando la richiesta dell'ordinatore si basa, tra l'altro, su informazioni trasmesse dall'OLAF;

c) gli ordinatori (diversi dall'ordinatore richiedente) della Commissione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione, di un'agenzia esecutiva, di un'altra istituzione o di un altro ufficio, organismo o agenzia europei interessati dal caso sottoposto all'istanza; e

d) qualsiasi altra entità invitata dal presidente.

3. Un rappresentante del servizio giuridico assiste a tutte le riunioni dell'istanza. Il servizio giuridico viene informato di tutte le procedure scritte di cui all'articolo 10 e, su richiesta del presidente, può presentare osservazioni orali o scritte.

4. Laddove abbia uno status di osservatore ai sensi del paragrafo 2, lettera b), l'OLAF opera in stretta collaborazione con l'istanza, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, per quanto riguarda il rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e la protezione degli informatori. In questi casi, i suoi rappresentanti possono assistere a tutte le riunioni dell'istanza e partecipare a tutte le procedure scritte e orali di cui agli articoli 9 e 10 presentando osservazioni orali e/o scritte su richiesta del presidente.

Negli altri casi, l'OLAF può essere invitato a fornire informazioni pertinenti o consulenza ove il presidente lo giudichi opportuno per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

5. Gli ordinatori che hanno lo status di osservatori ai sensi del paragrafo 2, lettera c), assistono a tutte le riunioni dell'istanza. Essi vengono informati di tutte le procedure scritte di cui all'articolo 10 e possono presentare osservazioni orali o scritte.

6. Gli altri osservatori assistono alle riunioni dell'istanza se invitati dal presidente e possono presentare, su sua richiesta, osservazioni orali e scritte.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (G.U.L. 248 del 18.9.2013, pag. 1).

*Articolo 6***Prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi**

1. Qualsiasi membro od osservatore la cui partecipazione ai lavori dell'istanza darebbe luogo a un conflitto d'interessi relativamente a un punto specifico dell'ordine del giorno ne informa il presidente e il segretariato senza indugio e in ogni caso prima dell'inizio dei lavori.
2. Qualora sia individuato un conflitto d'interessi, il membro o l'osservatore ritira la propria partecipazione e si astiene dal partecipare alle discussioni sul punto specifico dell'ordine del giorno, alle deliberazioni, al consenso o al voto, a seconda dei casi.
3. Ai membri e agli osservatori viene chiesto di firmare una dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi prima dell'inizio dei lavori dell'istanza su un determinato caso.
4. Se il presidente si trova in una situazione di conflitto d'interessi relativamente a un punto specifico dell'ordine del giorno ne informa il segretariato e ritira la propria partecipazione. In questi casi il presidente è sostituito dal proprio supplente.
5. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano *mutatis mutandis* al supplente del presidente, ai supplenti dei membri e ai membri del segretariato dell'istanza.

*Articolo 7***Segretariato permanente**

1. Il segretariato dell'istanza è assicurato dalla direzione generale del Bilancio, da cui dipende sotto il profilo amministrativo.
2. Le mansioni del segretariato sono stabilite in conformità dell'articolo 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. In particolare, il segretariato:
 - a) si accerta che le richieste di deferimento di un caso all'istanza siano complete prima di trasmetterle al presidente e ai membri;
 - b) identifica gli altri ordinatori interessati dal caso che potrebbero essere proposti come possibili osservatori;
 - c) individua i casi in cui l'OLAF dovrebbe essere invitato a fornire informazioni pertinenti o consulenza in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma;
 - d) redige l'ordine del giorno delle riunioni dell'istanza sotto la responsabilità del presidente e lo invia ai membri e agli osservatori;
 - e) assiste ai lavori dell'istanza e redige il verbale di ciascuna riunione;
 - f) provvede alle comunicazioni agli operatori economici e agli altri ordinatori interessati in conformità dell'articolo 108, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - g) comunica all'ordinatore richiedente la raccomandazione adottata dall'istanza;
 - h) gestisce le domande di accesso ai documenti dell'istanza, in particolare alle raccomandazioni, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001.

*Articolo 8***Deferimento dei casi all'istanza**

1. L'istanza si riunisce su richiesta di un ordinatore della Commissione, di un'altra istituzione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione, di un'agenzia esecutiva o di un altro ufficio, organismo o agenzia europei.
2. La richiesta è trasmessa elettronicamente al segretariato all'indirizzo Panel-secretariat-BUDG@ec.europa.eu con un'e-mail criptata conformemente alle regole sulla cifratura in vigore alla Commissione.
3. Se viene a conoscenza delle informazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 2, e all'articolo 108, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'ordinatore deferisce il caso all'istanza entro due mesi da quando è venuto a conoscenza delle informazioni, tranne in casi debitamente giustificati.
4. La richiesta dell'ordinatore che deferisce un caso all'istanza contiene le informazioni necessarie in conformità dell'articolo 108, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L'ordinatore trasmette inoltre tutte le informazioni pertinenti, in particolare le relazioni dell'OLAF nei casi in cui le informazioni sono trasmesse dall'OLAF in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6, e dell'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
5. Solo una richiesta corredata delle informazioni di cui al paragrafo 4 fa decorrere il termine di cui all'articolo 108, paragrafo 8, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
6. La lunghezza della richiesta è limitata a dieci pagine, esclusi gli allegati, tranne in casi particolarmente complessi in diritto o in fatto.

*Articolo 9***Convocazione di una riunione**

Il presidente convoca una riunione dell'istanza al fine di:

- a) stabilire la qualificazione giuridica preliminare in conformità dell'articolo 108, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- b) adottare una raccomandazione in conformità dell'articolo 108, paragrafo 9, del medesimo regolamento.

*Articolo 10***Procedura scritta**

1. Su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro dell'istanza può essere stabilita la qualificazione giuridica preliminare e può essere adottata la raccomandazione mediante procedura scritta. Qualsiasi membro dell'istanza e/o il presidente può opporsi al ricorso alla procedura scritta. In questo caso il presidente convoca una riunione entro un termine ragionevole.
2. Il presidente fissa il termine per la procedura scritta in funzione dell'urgenza della questione, tenendo debitamente conto dei termini di cui all'articolo 12.

*Articolo 11***Diritto di presentare osservazioni scritte**

1. L'istanza garantisce il diritto dell'operatore economico interessato di presentare osservazioni in conformità dell'articolo 108, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2. Per la divulgazione di informazioni derivanti da o relative a indagini svolte o coordinate dall'OLAF è necessario l'accordo dell'OLAF, che viene espresso nell'ambito della procedura orale e scritta di cui all'articolo 5, paragrafo 4.
3. Nei casi in cui la richiesta dell'ordinatore si basa su informazioni trasmesse dall'OLAF e al fine di tutelare la riservatezza delle indagini svolte o coordinate dall'OLAF e delle indagini o dei procedimenti giudiziari nazionali di cui l'OLAF è a conoscenza, l'istanza consulta l'OLAF prima di procedere alla comunicazione all'operatore economico di cui all'articolo 108, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
4. L'operatore economico presenta le sue osservazioni al segretariato, per iscritto e in formato elettronico, inviandole per email all'indirizzo Panel-secretariat-BUDG@ec.europa.eu come semplice file creato con un programma di trattamento testi.
5. In linea di massima, le lunghezze delle informazioni scritte è limitata a dieci pagine, esclusi gli allegati, tranne in casi particolarmente complessi in diritto o in fatto.

Articolo 12

Termini applicabili

1. I termini applicabili per l'adozione della raccomandazione dell'istanza sono quelli specificati all'articolo 108, paragrafo 8, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. In particolare, la necessità di tradurre le osservazioni presentate dall'operatore economico può costituire un caso eccezionale debitamente giustificato in cui è consentito prorogare il termine per l'adozione della raccomandazione dell'istanza.

Articolo 13

Adozione della raccomandazione

L'istanza si adopera per raggiungere un consenso.

In assenza di consenso, la questione è sottoposta a una votazione in cui:

- a) il presidente dispone di un voto;
- b) i due membri permanenti dispongono insieme di un voto;
- c) il membro supplementare che rappresenta l'ordinatore richiedente dispone di un voto.

La posizione dell'istanza è approvata a maggioranza assoluta.

Articolo 14

Notifica della raccomandazione

1. L'istanza notifica senza indugio la sua raccomandazione all'ordinatore richiedente.
2. L'istanza notifica simultaneamente la sua raccomandazione agli eventuali osservatori e all'OLAF, se il caso si basa su informazioni trasmesse dall'OLAF.

Articolo 15

Carattere riservato dei lavori

I lavori dell'istanza sono e rimangono segreti.

*Articolo 16***Protezione dei dati personali**

Qualsiasi trattamento dei dati personali da parte dell'istanza e del suo segretariato è effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

*Articolo 17***Disposizioni transitorie**

In attesa che siano nominati il presidente e il suo supplente, le funzioni di presidente dell'istanza sono svolte dal membro permanente con la maggiore anzianità.

Articolo 18

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT